PERFICE MUNUS!

ATTIVITÀ SACERDOTALE

SUSSIDI PASTORALI

Rassegna mensile di formazione e vita pastorale

Direzione e Amministrazione:

L.I.C.E. - Via Assarotti 10 - Torino

Anno XXXIV - 1 Aprile 1959 - N. 4

Sped. abb. post. Gr. III

EDIZIONI L.I.C.E. - R. BERRUTI & C. - TORINO

PAOLO PROVERA c.m.

DIAMOCI A DIO

Elegante volume in-16° di pag. 480, illustrato - L. 1.100

Come può una povera creatura salire fino ai fastigi della santità? Per quali vie misteriose la conduce il Signore? Quale lavorìo segreto svolge in lei la grazia? Che deve fare chi vuole santificarsi? Possono tutti aspirare alle altezze?

A tali domande risponde con molta chiarezza questo libro: ed è il suo miglior pregio. L'aver fuso insieme la dottrina di S. Giovanni della Croce riguardante la purificazione e la dottrina del P. Grou S.J. riguardante l'amor proprio, contribuisce grandemente a tale chiarezza. L'aver citato abbondantemente esempi moderni e più antichi, illumina mirabilmente la dottrina esposta e ne dimostra l'esattezza e la pratica attuazione.

Il presente volume riuscirà perciò preziosissimo a quanti, per qualsiasi motivo, non possono approfondire le opere dei grandi Maestri della vita spirituale.

Chi lo legge attentamente si sentirà nello stesso tempo invogliato ad intraprendere o a proseguire con lena il cammino che lo può condurre alla perfezione. Qui infatti non abbiamo un'arida esposizione della materia, ma una invitante e persuasiva descrizione dell'opera divina e umana che termina alla santità.

La pubblicazione di molti documenti, prima inediti o conosciuti solo frammentariamente, riguardanti S. Teresa del B.G. e soprattutto l'edizione fotografica dei manoscritti originali che compongono la *Storia di un'anima*, rendeva necessaria una revisione accurata di tutti i testi della stessa Santa citati in quest'opera, e conseguentemente il rifacimento dell'intera edizione.

L'Autore ha provveduto coscienziosamente a quest'opera di aggiornamento, anzi ne ha approfittato per rivedere e correggere tutto il volume, che risulta così migliorato quanto al testo e in veste tipografica più degna del valore dell'opera.

Il piccolo LIBER USUALIS in notazione moderna

Edizione aggiornata

MONS. G. I. ROSTAGNO

Il Parrocchiano cantore

Manuale per la partecipazione collettiva ai canti della liturgia

Kyriale - Asperges, Risposte alla M., Messe varie 9, Credo 4, M. defunti, Libera L. 70 - legato L. 250

Kyriale - Graduale - Ordinario, Kyriale c. s., Graduale, proprio del tempo e dei Santi, pag. 358, L. 600 - in tela L. 900

Vesperale - V. della Domenica, Proprio d. tempo e Santi, V. della B. V., Compieta, Ufficio defunti . . . in tela L. 600

Kyriale - Vesperale - Preghiere, Ordinario, Kyriale c. s., Messe lette 5 (canti ital.), Vespri c. s., Sepolture, Canti vari latini e italiani L. 700 - in tela L. 1000

RISTAMPA

OPERA COMPLETA - Ordinario, Kyriale, Graduale e Vesperale L. 1400 - in tela L. 1800.

Questa edizione esce aggiornata di tutte le nuove Feste istituite recentemente e dei canti della nuova Liturgia della Settimana Santa. Dimodochè essa continua ad avere le caratteristiche di completezza e di praticità che ne fanno lo strumento ideale per la partecipazione dei fedeli alla Liturgia. Come aveva dichiarato il Presidente dell'Associazione Italiana di S. Cecilia, il compianto P. Angelo De Santi, nonostante il fatto che taluna delle pubblicazioni recenti goda dell'appoggio dell'attuale Presidenza della stessa A.I.S.C. appoggio che ha tutta l'apparenza di una imposizione, che sarebbe illegittima.

L'Editore dal canto suo, presenta con questa edizione la prova più irrepagabile del favore degli utenti.

M° G. PAGELLA

ACCOMPAGNAMENTO FACILISSIMO ai canti del Parrocchiano cantore

con preludi - interludi - postludi.

1. **Kyriale** - In-4, pag. 84 . L. 500

2. **Graduale** - In-4, pag. 386 . L. 2500

3. **Vesperale e Canti vari** - Con Canti comuni di Messa e Vespro . . L. 1600

Per legatura dorso tela in più L. 250

Anno XXXIV - 1 Aprile 1959 Sped. in abb. postale (gruppo 3°)

Perfice Munus!...

FORMAZIONE E ATTIVITÀ SACERDOTALE

RASSEGNA MENSILE DI VITA PRATICA PER IL CLERO

ATTI DELLA SEDE APOSTOLICA

Lettera del Santo Padre Giovanni XXIII all'Episcopato d'Italia nel ventennio della morte del Sommo Pontefice Pio XI e nel trentesimo anniversario dei Patti Lateranensi

Ai Venerabili Fratelli Metropoliti, Arcivescovi e Vescovi d'Italia nel ventennio della morte del Sommo Pontefice Pio XI e nel trentesimo anniversario dei Patti Lateranensi. IOANNES PP. XXIII.

Venerabili Fratelli, salute ed Apostolica Benedizione

La familiarità di pensiero e di parola con i ricordi del Nostro veneratissimo predecessore Pio XII Ci è motivo di continua soavità e di grazia nella successione delle settimane e dei mesi, da quando assumemmo la eredità del suo compito pontificale.

Sono richiami, sono risonanze, sono inviti di una esperienza di universale paternità, che Ci tornano a quotidiano incoraggiamento e conforto.

Ma al di là della figura tanto cara e benedetta di Pio XII, Ci è spontaneo risalire agli altri Pii, che della paterna maestà del loro ministero hanno raddolcito le asprezze della vita umana fortificando l'affermazione dei principii che più interessano lo spirito e li riassumono nella riconosciuta preminenza dei beni soprannaturali e della santificazione delle anime su tutte le ricerche e le conquiste di ordine materiale e temporale.

Oh! che felice ascendere a ritroso degli anni da Pio XII a Pio XI, a S. Pio X, a Pio IX, come per la scala luminosa di Giacobbe così ricca di meraviglie e di sorprese! Di questi giorni torna più vivo il richiamo al Pontefice Pio XI, compiendosi il ventesimo anniversario della sua morte e il trentesimo di uno dei

più notevoli avvenimenti della storia contemporanea della Chiesa — cioè dei Trattati Lateranensi — merito preclaro di quel grande spirito di uomo, di Pontefice, non immemore della cara terra che gli diede i natali.

Dalla sala del Concistoro in Vaticano quel colloquio nella sua intenzione avrebbe dovuto prolungarsi l'indomani sotto le volte della grande Basilica di San Pietro che — diceva lui —: «*ci arride così vicina*». Naturalmente oltre a parecchi richiami sobriamente accennati circa punti interessanti di sollecitudine pastorale, egli si proponeva di aggiungere — e lo voleva fare «*con la maggiore ponderazione*» — qualcosa di più notevole sul tema di importanza collettiva e universale e — son sempre parole sue — «*di importanza grande non soltanto per l'Italia*».

Purtroppo al volere mancò la possa. Si potrebbe dire che quel prevalente desiderio di lui di morire sul campo in atto di lavoro e senza malattia, per cui aveva fatta devozione a S. Andrea Avellino, il Santo di cui teneva l'immagine in faccia al suo letto, fu soddisfatto al di là della sua attesa. Quando sorella morte se gli accostò, egli stava ancora scrivendo il discorso in espressioni di commiato ai suoi Vescovi d'Italia, che lo avrebbero potuto ridire poi alle diocesi. Purtroppo la stanca mano si arrestò inerte senza che lo potesse finire.

Quanto rimane di quel manoscritto meritava bene di essere tenuto in riserbo da ogni sguardo di profana indiscrezione.

Molte fantasie si sono sbizzarrite a suo tempo sopra gli ultimi segni di un pensiero e di un sentimento che non potevano essere se non alti e nobilissimi, per chi conosce la superiorità spirituale di Pio XI. Ma le circostanze di quelle settimane, non scevre di amarezze per il vecchio Pontefice, avrebbero reso bene spiegabile il suo esprimersi con frasi e toni di troppo giusto risentimento.

Per un Papa successore non ci sono riserve circa il mistero dello spirito di chi lo precedette nelle responsabilità più gravi e più sacre.

A vent'anni di distanza dalla morte di quel grande, Noi possiamo assicurarvi che quelle sue «*novissima verba*» contenevano quanto di più semplice, e insieme quanto di più edificante e di più commovente potevasi attendere da lui, nel senso di una paternità piena di rispetto e di affezione che varranno bene la benedizione al suo nome nei secoli.

Per rivelarvi qualcosa di quel manoscritto Ci basta il duplice rilievo che egli vi fece sulle più alte responsabilità della coscienza dei Vescovi in ordine ai Seminari ed alla parola episcopale. Accennando ai Seminari, e toccando degli innumeri particolari che si presentano allo spirito — specialmente a spiriti vigilanti e sperimentati come sono i vostri, egli scriveva —: «*pietà, studi, direzione spirituale e governo esteriore, disciplina ed igiene, economia ed amministrazione, biblioteca e cucina: corpo dirigente ed insegnante, personale di servizio, ed ogni più grande e piccola cosa; sì, ogni più grande ed anche ogni più piccola cosa, perchè di piccole cose si intesse la vita quotidiana e rare sono le cose grandi.*

Così del resto è l'insegnamento — vedasi qui finezza di richiamo — *l'insegnamento è l'esempio del gran Padre che è nei Cieli, che governa i mondi e sa l'uccellino che muore nel bosco e il capello che cade dal nostro capo* (cfr. Matth. VI, 26; Luca XXI, 18).

« *L'intento Nostro* — prosegue il manoscritto — *è stato unicamente, Nostri Venerabili Fratelli nell'episcopato, per pregarvi, come facciamo di tutto cuore, di venirCi sempre in aiuto per il maggior bene di questi seminari diocesani ed interdiocesani, secondando le direttive e le cure della Nostra, anzi vostra Congregazione, tutta dedicata a queste istituzioni che vi appartengono: siano esse diocesane o interdiocesane, a questa particolarmente a cui le altre fanno capo: venire in aiuto, dunque, facendo anche talvolta " corde magno et animo volenti ", il sacrificio di qualche soggetto alla diocesi particolarmente utile, pensando che è per una utilità più alta e più vasta, oltre che una vera carità al Papa: in aiuto, ripetiamo, secondando il rigore dei rettori, nella ammissione e nelle promozioni, pensando che su di essi grava una speciale, formidabile responsabilità, assistita da particolari grazie ed aiuti celesti* ».

E conchiudeva questo tocco sui Seminari con familiare richiamo a due suoi ricordi di giovinezza: di un rettore di seminario, rimarchevole ed esemplare ma di carattere parecchio angoloso ed autoritario, di cui peraltro il Vescovo diceva: « *Io finisco sempre per approvare i suoi giudizi per ammissioni e promozioni: una volta sola ho creduto di aver ragione io: e dovetti poco appresso convenire che anche quella volta aveva ragione lui* ».

E l'altro ricordo richiamava una risposta di Monsignor Agostino Riboldi, suo professore di scienze fisiche, poi Vescovo di Pavia e Cardinale Arcivescovo di Ravenna, alla obbiezione che questo rigore di reclutamento avrebbe presto lasciate le parrocchie senza parroci: « *Se non vi sarà la S. Messa, i fedeli saranno dispensati dall'ascoltarla* ».

Il manoscritto passa poi dai Seminari ad un altro motivo di pastorale sollecitudine, cioè alla parola episcopale. Val bene il merito di riferire qualche tratto che contiene insegnamenti utili per ogni tempo:

« *Quello che stiamo per dire a voi e di voi, dobbiamo anzitutto dire a Noi e di Noi.*

« *Voi sapete, carissimi e venerabili Fratelli, come spesso è trattata la parola del Papa. Ci si occupa, e non soltanto in Italia, delle Nostre Allocuzioni, delle Nostre udienze, il più spesso per alterarle in falso senso ed anche, inventando di sana pianta, farCi dire delle vere ed incredibili sciocchezze ed assurdità. C'è una stampa che può tutto dire contro di Noi e contro le cose Nostre, anche ricordando ed interpretando in falso e perverso senso la storia vicina e lontana della Chiesa, fino alla pertinace negazione di ogni persecuzione in Germania, negazione accompagnata alla falsa e calunniosa accusa di politica, come la persecuzione di Nerone s'accompagnava all'accusa dell'incendio di Roma: fino a vere e proprie irriverenze: e si lascia dire, mentre la nostra stampa non può neanche contraddire e correggere.*

Voi non potete aspettarvi che la vostra parola sia trattata meglio, anche quando è la parola dei Sacri Pastori divinamente costituiti, parola predicata o scritta o stampata per illuminare, premunire, salvare le anime.

Badate, carissimi Fratelli in Cristo, e non dimenticate che bene spesso vi sono osservatori o delatori (dite spie e direte il vero), che per zelo proprio o per incarico avuto, vi ascoltano per denunciarvi, dopo, s'intende, aver capito nulla di nulla, e, se occorre, il contrario: avendo in loro favore (bisogna ricordarcene come Nostro Signore per i Suoi crocifissori) la grande, sovrana scusante dell'ignoranza.

Peggio assai quando questa scusante deve cedere il posto alla aggravante di una stolta presunzione di chi crede e dice di saper tutto, mentre evidentemente non sa neppure che cosa sia la Chiesa, che cosa il Papa, che cosa un Vescovo, che cosa quel vincolo di fede e di carità che tutti ci lega nell'amore e nel servizio di Gesù, Re e Signore Nostro. Ci sono, purtroppo, pseudocattolici che sembrano felici quando credono di scorgere una differenza, una discrepanza, a modo loro (s'intende) fra un Vescovo e l'altro, più ancora fra un Vescovo e il Papa.

Sappiamo che vi sono parecchie ed anche molte, buone, consolanti eccezioni: persone egregie, che sanno virilmente, nobilmente armonizzare i loro uffici alla loro fede e professione cattolica, con incalcolabile vantaggio della religione, delle anime, delle coscienze, specialmente le giovanili, con ciò stesso del Paese. Vorremmo conoscerli tutti personalmente, come parecchi di voi Ce ne avete segnalati, per ringraziarli e benedirli tutti, ad uno ad uno».

E' su queste parole soffuse di soave paternità che il manoscritto del morente Pontefice si attenua in linee confuse e tremanti. Torna a questo punto il motivo della attualità per cui lo scrisse, cioè il decennale della Conciliazione fissata dal Trattato Lateranense: le avrebbe certo prolungate ancora in preparazione della cerimonia del domani in San Pietro: ma l'indomani il suo corpo giaceva esanime nella Cappella Sistina, in alto, eretta la fronte verso la volta che l'arte di Michelangelo si direbbe aveva dipinta per Lui, ad immagine dell'accoglimento trionfale che l'attendeva, ben meritato, nelle regioni celesti dopo un Pontificato così glorioso.

Sull'affaticato manoscritto restano ancora alcune parole, quasi in espressione dell'ultimo anelito di quello spirito magnanimo e che riassumono non tutto ciò che avrebbe voluto dire più ampiamente, ma che appena gli riuscì di formulare e che rimane come prima nota di un canto immortale.

Egli aveva iniziata la stesura del suo documento con le parole dell'Apostolo: «*Grati estote*» (Coloss. III, 15). Siate riconoscenti. E la riconoscenza voleva rivolta al Signore che aveva dato all'Italia questo grande beneficio della riconciliazione della Chiesa con lo Stato.

La sua mano si arrestava sulle stesse parole, «*novissima verba*», le quali, così come si possono leggere sul manoscritto segnavano le note finali di una invocazione che al risentirla ora farà battere di

commozione e di tenerezza ogni cuore di buon cattolico e di ogni buon italiano. Essa non poteva essere offerta sopra un altare più solenne che quello di San Pietro: come rinnovazione e riconsacrazione di un fatto che affermò per l'Italia l'alleanza felice della Chiesa e della Stato.

Oh! che parole, che parole son queste di esultanza e di pace:

« *Sull'avello secolare e glorioso e sulle sacre memorie degli Apostoli del Signore che prima portarono il Vangelo in Roma, ed ivi fondarono la Chiesa universale, Noi possiamo dire non già esultanza di ossa umiliate, ma di ossa glorificate.*

E Noi lo ripetiamo di tutto cuore: con l'accento della preghiera. Sì: esultate, ossa gloriose dei Principi degli Apostoli, discepoli e amici di Cristo, che onoraste e santificaste questa Italia benedetta con la vostra presenza, con la vostra opera, con la porpora del vostro nobilissimo sangue. Esultate in questo memorabile giorno che ricorda Dio ridato all'Italia e l'Italia a Dio, ottimo auspicio di più luminoso avvenire. Nel sorriso di tale auspicio anche voi profetate, ossa sacre e gloriose, come quelle dell'antico Giuseppe. Profetate la perseveranza di questa Italia nella Fede da voi predicata e suggellata col vostro sangue. Ossa sante, profetate una perseveranza intera e ferma contro tutte le scosse e tutte le insidie che da lontano e da vicino la minacciano e la combattono. Profetate la prosperità, l'onore, soprattutto l'onore di un popolo cosciente della sua dignità e responsabilità umana e cristiana. Profetate, ossa venerate e care, l'avvento od il ritorno alla religione di Cristo a tutti i popoli, a tutte le nazioni, a tutte le stirpi, congiunte tutte e divenute consanguinee nel comune vincolo della grande famiglia umana. Profetate infine, ossa apostoliche, l'ordine, la tranquillità, la pace, la pace, la pace a tutto questo mondo, che, pur sembrando preso da una follia omicida e suicida di armamenti, vuole la pace ad ogni costo, e con Noi dal Dio della pace la implora e confida di averla ».

Con questa citazione finale, venerabili e carissimi Confratelli nell'Episcopato, il misterioso segreto del discorso di Pio XI nel decennale dei Trattati Lateranensi è svelato. E voi potete ben constatare se vi è in esso qualcosa di meno appropriato per qualcuno o meno corrispondente alla dignità pontificale, o alle nobili e serene aspirazioni di un gran cuore di pastore e di padre.

Una delle soddisfazioni più care della vita, in ogni tempo e circostanza, è il « gaudium de veritate »: e S. Agostino ci avverte che la verità è il « cibus animae ».

Questo omaggio reso alla verità su un episodio così interessante per la storia religiosa e per la vita civile dell'Italia cattolica vuol essere per tutti, clero e fedeli, un incoraggiamento a proseguire il buon cammino, affinchè « sic transeamus per bona temporalia ut non amittamus aeterna ».

Così la protezione dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, così i fatti e gli esempi preclari dei Pontefici che Ci precedettero restino indirizzo e guida al buon pensare ed al bene operare. « *Nella luce dei candidi taumaturghi splendori di Lourdes* », il Santo Padre Pio XI iniziava il suo estremo documento: in questa stessa luce

auguriamo che il grande avvenimento di trent'anni or sono continui ad essere auspicio di prosperità e di pace; mentre in segno di particolare predilezione impartiamo a tutti voi, venerabili Fratelli, ai fedeli affidati alle vostre cure e alla diletta Italia l'Apostolica Benedizione.

Dal Vaticano, il 6 febbraio 1959, anno I del Nostro Pontificato.

IOANNES PP. XXIII

Importante

1) Nel versare la quota d'abbonamento indicare sempre con precisione se si tratta di rinnovo o di nuovo abbonamento.

2) Rinnovando l'abbonamento trasmettere il proprio indirizzo ritagliandolo dalla fascia della Rivista e incollandolo sul vaglia nello spazio riservato alla causale del versamento. Scrivere sempre con chiarezza e precisione.

3) Per variazioni di indirizzo comunicare sempre insieme al nuovo il vecchio indirizzo aggiungendo L. 30 per rimborso spese.

4) Tutti coloro che ricevono due copie sono pregati di rispedire le relative fascette con l'indicazione: « Doppia copia ».

RACCOMANDIAMO, inviandoci versamenti, chiarezza di scrittura, e di specificare sempre a tergo il motivo del versamento, attenendosi alle norme già indicate, ad evitare disguidi, errori, doppioni. Chi non si atterrà a tali norme non avrà alcun diritto di reclamare per il mancato arrivo della Rivista.

La Risurrezione di Gesù mistero di Salvezza

Sull'importante e discussa questione del valore salvifico della Risurrezione di Gesù intendiamo offrire alcune chiarificazioni per la sua soluzione, alla luce dei dati positivi e della indagine teologica, affinchè siano luce e guida al sacerdote e al catechista nel ministero magisteriale, a bene delle anime.

1.

IL VALORE SALVIFICO DELLA RISURREZIONE DI GESU' SECONDO LA S. SCRITTURA

La stessa Rivelazione divina, soprattutto attraverso gli insegnamenti di S. Paolo, ci richiama al valore soteriologico della risurrezione di Gesù.

Scrivendo ai Romani, S. Paolo afferma che il Figlio di Dio, « *nato dal seme di Davide secondo la carne* », è « *dichiarato in modo potente Figlio di Dio, secondo lo spirito di santità, mediante la risurrezione dai morti* » (Rom. 1, 3-4).

E nella prima lettera ai Corinti, trattando della risurrezione dei morti, appella alla risurrezione di Gesù, che è pegno e garanzia della nostra risurrezione e oggetto della nostra fede salvifica.

« *Or se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni di voi dicono che non ha luogo la risurrezione dei morti? Se non ci fosse la risurrezione dei morti, neanche Cristo sarebbe risorto; se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra predicazione, e vana la vostra fede, e noi saremmo come falsi testimoni di Dio: giacchè noi abbiamo attestato rispetto a Dio, ch'ei risuscitò il Cristo; non l'avrebbe risuscitato se non risuscitano i morti; poichè se i morti non risuscitano, neanche Cristo è risorto, e se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede, e voi siete ancora nei vostri peccati; e però anche quelli che sono morti in Cristo sono periti. Se solo per questa vita noi abbiamo riposto in Cristo le nostre speranze, noi siamo più miserabili di tutti gli uomini. Ma invece Cristo risuscitò proprio da morte, primizia di quelli che giacciono morti. Infatti, poichè per via di un uomo è la morte anche per via di un uomo c'è la risurrezione dei morti. Come in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti saranno vivificati, ciascuno al suo ordine; primizia è Cristo, poi quei di Cristo che nella venuta sua credettero* » (I Cor. XV, 12-23).

Gesù Cristo risorto, infatti è «*spirito vivificante*» (I Cor. XV, 45), come attesta anche l'evangelista S. Giovanni, riferendo e spiegando le parole del divino Maestro: «*Nell'ultimo gran giorno della festa* (dei Tabernacoli), *Gesù levatosi in piedi, diceva ad alta voce: — Chi ha sete, venga a me e beva. A chi crede in me, come dice la Scrittura, sgorgheranno dal ventre torrenti d'acqua viva —. Ciò Egli disse dello Spirito che dovevano ricevere i credenti in lui, non essendo ancora dato lo Spirito, perchè Gesù non era ancora stato glorificato*» (Giov. 7, 37-39).

Scrivendo ai Romani, S. Paolo richiama il valore salvifico della morte e della risurrezione di Gesù con queste chiare espressioni: «*O ignorate che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella morte di lui? Siamo dunque stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte, affinchè, come fu resuscitato Cristo da morte per la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita. Poichè se siamo stati come innestati alla simiglianza della morte di lui, lo saremo anche a quella della risurrezione*» (Rom. 6, 3-5).

Lo stesso insegnamento viene ribadito con maggior forza agli Efesini: «*In Cristo Gesù ci ha risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli*» (Eph. 2, 6).

La risurrezione di Gesù non è solo efficace in ordine alla risurrezione nostra corporale futura, ma anche in ordine alla nostra risurrezione spirituale presente, della morte del peccato alla vita della grazia. S. Paolo afferma infatti categoricamente: «*il quale* (Gesù) *fu dato* (a morte) *per i nostri mancamenti, e fu risuscitato a motivo della nostra giustificazione*» (Rom. 4, 25).

Gli stessi concetti sono richiamati nella antichissima liturgia battesimale e pasquale. Basti richiamare le parole del prefazio pasquale, anteriore a S. Gregorio Magno: «Qui (Christus) mortem nostram moriendo destruxit et vitam resurgendo reparavit».

Anche i Padri della Chiesa proclamano la efficacia salvifica della risurrezione di Gesù rispetto alla nostra risurrezione corporale ed alla nostra giustificazione spirituale.

Tertulliano parlando del Battesimo insegna che «nè la nostra morte potrebbe essere superata senza la passione del Signore, nè la vita essere restituita senza la sua risurrezione» (1).

S. Leone Magno asserisce parimenti che: «la potenza di Cristo produce una nuova creatura... nella morte del Crocifisso e nella risurrezione del Morto, cosicchè in coloro che rinascono operi la morte e la vita di Cristo» (2).

S. Giovanni Crisostomo afferma: «per questo infatti è morto ed è risuscitato (Gesù), per renderci giusti» (3).

Anche *Teodoreto* aggiunge: «La risurrezione di lui (Cristo) opera

---

(1) TERTULLIANO, *De bapt.* 11, M.L. 1, 1212 C.

(2) S. LEONE M., Ep. 16, 3, M.L. 54, 698 B.

(3) S. GIOVANNI CRISOTOMO, In Rom., 4, 25, M.G. 60, 467. La medesima affermazione viene ripetuta da S. GIOVANNI DAMASCENO, in Rom. 4, 25, M.G. 95, 473.

la risurrezione generale di tutti. Per mezzo di essa infatti riceviamo interiormente la giustificazione e consepolti nel battesimo otteniamo la remissione dei peccati » (4).

A questa importante dottrina non è estraneo il Magistero Pontificio. Pio XII nella Bolla *Munificentissimus Deus* ricorda « la pienissima vittoria sul peccato e sulla morte », riportata da Gesù Cristo, nuovo Adamo, nella « lotta contro il nemico infernale », ed afferma che « la gloriosa risurrezione di Cristo fu parte essenziale e trofeo finale di questa vittoria » (5).

2.

IL VALORE SALVIFICO DELLA RISURREZIONE DI GESU' SECONDO LA TEOLOGIA

Ci rimane ora di offrire la spiegazione teologica delle predette affermazioni.

1. - Anzitutto si deve asserire che la risurrezione di Gesù Cristo è *causa esemplare* della nostra risurrezione spirituale dalla morte del peccato alla vita della grazia, e della risurrezione gloriosa del nostro corpo alla fine del mondo, come conseguenza della vita di grazia.

Questo segue chiaramente dall'insegnamento di S. Paolo: « Come fu risuscitato Cristo da morte per la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita » (Rom. 6, 4).

Questa novità di vita soprannaturale contiene come in germe anche la risurrezione gloriosa del corpo: « Se figli, anche eredi; eredi di Dio, coeredi di Cristo, se pur soffriamo con lui affine di essere anche con lui glorificati » (Rom. 8, 17).

Nell'economia salvifica divina, Gesù Cristo è, infatti, modello di santità e di vita secondo Dio, al quale dobbiamo conformarci (Rom. 8, 29). Perciò anche in ordine alla risurrezione, Egli è risorto come *primizia* di coloro che muoiono (I Cor. 15, 20) e sul suo esempio risorgeranno quanti hanno ricopiato in se stessi le sue divine sembianze e i suoi esempi santissimi (6).

Tuttavia la causalità esemplare non esercita un influsso attivo diretto sul soggetto, alla cui attività spetta di produrre l'effetto della imitazione. Perciò la sola causalità esemplare della risurrezione di Gesù non è sufficiente a spiegare l'influsso salvifico e vivificante che le è attribuita nei testi citati.

2. - La risurrezione di Gesù è pure *causa efficiente morale* della nostra giustificazione, in quanto è oggetto della virtù della fede che ci giustifica, ossia ci fa meritare la salvezza.

---

(4) Teodoreto, In Rom. 4, 25, M.G. 82, 94.

(5) Pio XII, Const. Ap. Munificentissimus Deus, 1-11-1950, A.A.S. 42 (1950) pag. 768.

(6) Cfr. S. Tommaso, *Summa Theol.* III, q. 56, a. 1 ad 3.

E' ancora questo l'insegnamento esplicito di S. Paolo: « Se Cristo non è risuscitato, vana è la nostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati » (I Cor. 15, 17).

Rileva perciò opportunamente P. Prat, sottolineando altresì le relazioni tra la risurrezione di Gesù ed il battesimo, con cui si acquista la vita divina. « La morte è appena la metà dell'opera redentrice ed esige la risurrezione come suo complemento necessario. Infatti, la giustificazione di ciascuno di noi è prodotta dalla fede e dal battesimo; ora è facile il vedere come la risurrezione di Gesù influisca sopra queste due cause; poichè la nostra fede nel Cristo non è una fede nel Cristo morto, ma nel Cristo vivente, nel Cristo risuscitato; e il battesimo non è solamente il simbolo efficace della morte di Cristo, ma anche quello della sua vita gloriosa.

« Dunque l'atto e il rito che ci incorporano al Cristo sono messi in relazione costante con la sua risurrezione. Nel nostro medesimo testo, l'Apostolo ha detto prima, che la fede ci sarà imputata a giustizia, come fu imputata ad Abramo, "se crediamo in Colui che ha risuscitato dai morti Gesù Cristo nostro Signore" (Rom. 4, 24). E poco dopo dice: "Se tu confessi con la bocca il Signore Gesù e se credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, tu sarai salvo" (Rom. 10, 9). Senza la risurrezione, la fede non ha il suo vero oggetto; senza la risurrezione, il battesimo non ha il suo completo simbolismo. Nel battesimo, infatti, noi moriamo e risuscitiamo con Gesù Cristo: moriamo misticamente con lui, in quanto siamo sacramentalmente associati alla sua risurrezione. Se si sopprime la risurrezione, il battesimo e la fede medesima, che non giustifica senza qualche relazione col battesimo, perdono il loro significato e perciò la loro efficacia. Questa è una delle ragioni per cui Gesù Cristo "risuscita" in vista della nostra giustificazione » (7).

3. - La risurrezione di Gesù *non è però causa morale meritoria e soddisfattoria* della nostra giustificazione.

Non è infatti un'opera meritoria ed espiatrice, appartenendo già alla vita gloriosa di Gesù Cristo. Il merito e la soddisfazione per il peccato sono la prerogativa delle azioni umane di Gesù ancora passibile e culminano nella passione e morte redentrice.

4. - La risurrezione di Gesù *non ha neppure una causalità meritoria redentrice e sacrificale, in senso stretto e proprio.*

La redenzione infatti, nel suo senso proprio e stretto, è l'oneroso riscatto dell'umanità dalla schiavitù del peccato e del demonio, mediante lo sborsamento del prezzo, consistente nel dolore e nel sangue del Redentore divino, il quale accetta amorosamente la volontà e l'economia redentrice del Padre.

In tale senso è sempre affermata nella S. Scrittura, che presenta il sangue di Gesù come prezzo del riscatto (8).

---

(7) F. Prat S.J., *La teologia di S. Paolo,* Torino, S.E.I., Vol. II, pagg. 198-199.

(8) Cfr. Matt. 20, 28; Luc. 22, 19; Ap. 5, 6 s.; I Petr. 1, 18-19; 2, 21; Eph. 1, 7; 5, 2; 2 Cor. 5, 18; Rom. 5, 8 s.

Non si può neppure affermare che la risurrezione causa la nostra salvezza a modo di sacrificio, con valore morale sacrificale, poichè il sacrificio cruento di Gesù per la salvezza umana si è compiuto sulla Croce. Si può solo dire che la risurrezione ha valore sacrificale nel senso che è l'*esterna manifestazione* del gradimento divino e dell'efficacia del sacrificio della Croce. Trattandosi del sacrificio di una vittima santissima, il sacrificio del Calvario non poteva non incontrare immediatamente il perfetto gradimento del Padre. La risurrezione di Gesù manifesta e garantisce tuttavia, *in modo esterno e visibile,* l'accettazione e l'efficacia di tale sacrificio.

5. - La risurrezione di Gesù è *causa efficiente strumentale, fisica e diretta* della nostra risurrezione corporale (9).

La dottrina è chiaramente proposta da S. Tommaso, come logica spiegazione dei testi scritturistici citati e coerentemente al domma dell'unione personale o ipostatica della natura umana col Verbo in Gesù Cristo (10).

« La risurrezione di Cristo è causa della nostra risurrezione per la virtù del Verbo unito, il quale opera secondo la volontà. Perciò non è necessario che segua subito l'effetto, ma secondo la disposizione del Verbo di Dio, in modo cioè che prima ci conformiamo a Cristo paziente e morente in questa vita passibile e mortale, quindi perveniamo a partecipare la somiglianza della sua risurrezione » (11).

S. Tommaso rileva pure che la distruzione della morte fisica e la restituzione della vita fisica nella risurrezione sono due aspetti inseparabili dello stesso effetto, il quale perciò è causato sia dalla morte di Gesù come dalla risurrezione di Gesù. Tuttavia, siccome gli atti della natura umana di Gesù, in quanto strumenti della natura divina del Verbo, sono come un unico grande Sacramento che, come i sette Sacramenti, causa ciò che significa, *causat significando,* ne segue che la morte di Gesù, in forza della sua significazione o causalità esemplare, influisce direttamente, quale causa efficiente, in

---

(9) La causa efficiente morale, come la preghiera, il consiglio, il merito, esercita il suo influsso diretto sulla causa efficiente fisica e solo per mezzo di essa sull'effetto. La causa efficiente fisica invece, sia principale che strumentale, esercita il suo influsso direttamente sull'effetto: basti pensare all'artefice ed al suo strumento, che modificano direttamente l'oggetto, al quale è diretta la loro azione.

A questo genere di cause direttamente influenti sull'effetto si può annoverare anche la volontà divina di Gesù in ordine agli effetti miracolosi o santificanti, operati con la collaborazione della natura umana, strumento congiunto, libero ed universale della natura divina del Verbo nella sua missione salvifica.

Per l'applicazione alla causalità dei Sacramenti, strumenti parimenti dell'Uomo-Dio nella santificazione delle anime, cfr. quanto abbiamo scritto, in *Note sulla causalità sacramentaria presso i teologi cattolici*, in Biblioteca di « Salesianum », n. 8, Torino, S.E.I., 1949, pagg. 31-51.

(10) Cfr. S. Tommaso, *Summa Theol.*, III, q. 56, a. 1.

(11) *Ibid.* ad 1.

ordine alla distruzione della nostra morte (*mortem nostram moriendo destruxit*); e la risurrezione di Gesù, in forza parimenti della sua significazione o causalità esemplare in ordine alla nostra risurrezione, influisce direttamente, quale causa efficiente strumentale della divinità, per la nostra risurrezione fisica (*et vitam resurgendo reparavit*).

Lo stesso effetto, adunque, ossia la nostra vivificazione, è causato sia dalla morte come dalla risurrezione di Gesù; però sotto aspetti distinti, che corrispondono alla diversa significazione della morte e della risurrezione di Gesù: la nostra vivificazione gloriosa, in quanto è vittoria della morte, è causata dalla morte di Gesù, che direttamente significa il distacco dalla vita mortale; la stessa vivificazione gloriosa, in quanto è inizio di una vita immortale, è causata dalla risurrezione di Gesù, che significa direttamente l'inizio della vita immortale (12).

Similmente, la presenza reale di Gesù nella SS. Eucaristia è un unico effetto completo, che tuttavia viene causato da una duplice formula consacratoria, per quanto sotto aspetti distinti. La prima formula « Questo è il mio Corpo » causa direttamente la presenza del Corpo, poichè significa tale presenza, e per concomitanza causa la presenza del Sangue, fisicamente unito al Corpo di Gesù. La seconda consacrazione « Questo è il calice del mio Sangue » causa direttamente la presenza del Sangue, significata dalla formula stessa, e per concomitanza la presenza del corpo fisicamente unito.

Da questo non segue che la risurrezione di Gesù abbia solo una causalità esemplare, non intrinsecamente influente, rispetto alla nostra risurrezione fisica finale. Essa ha altresì una causalità efficiente strumentale, che per la virtù della divinità unita, influisce intrinsecamente, in ordine alla nostra vivificazione fisica finale, da essa significata: *causat significando*, ossia opera direttamente ed efficacemente, quale causa strumentale del Verbo, quello che significa e di cui è causa esemplare.

Similmente la duplice formula della consacrazione eucaristica non ha solo una causalità significante o esemplare in ordine al Corpo e al Sangue di Gesù, ma ha anche una reale efficacia rispetto alla produzione di tale presenza, secondo la diversa significazione di ognuna delle due formule, in ordine al Corpo e al Sangue di Gesù, fisicamente uniti.

Appare pure da quanto abbiamo esposto, che la causalità efficiente strumentale della risurrezione di Gesù in ordine alla nostra risurrezione finale, non è solo da attribuirsi alla risurrezione *in facto esse,* ossia a Gesù risorto per sempre e attualmente operante dalla sede della sua gloria indefettibile, ma anche alla risurrezione *in fieri,* ossia all'atto stesso della risurrezione di Gesù. Ancorchè infatti tale atto sia già passato, tuttavia in quanto strumento ed espressione della volontà divina onnipotente ed irrevocabile del Verbo, decretante la risurrezione universale, è perennemente efficace in ordine a tale effetto miracoloso, che per disposizione divina, si compirà, per tutti i redenti, solo alla fine del mondo.

---

(12) *Ibid.* ad 2. Cfr. S. Tommaso, III, q. 56, a. 1, ad 2, 3, 4.

6. - La risurrezione di Gesù è *causa efficiente strumentale, fisica e diretta, della nostra giustificazione soprannaturale.*

La stessa causalità efficiente strumentale diretta, che abbiamo affermato per la risurrezione di Gesù rispetto alla nostra risurrezione fisica finale, la dobbiamo pure affermare rispetto alla nostra risurrezione spirituale presente, dal peccato originale e personale alla vita di grazia.

Afferma infatti S. Paolo che Gesù « è risuscitato per la nostra giustificazione » (Rom. 4, 25).

Alla domanda « se la risurrezione di Cristo sia causa della risurrezione delle anime », S. Tommaso risponde: « La risurrezione di Cristo agisce per virtù della divinità, la quale si estende non solo alla risurrezione dei corpi, ma anche alla risurrezione delle anime: da Dio infatti proviene che l'anima viva per mezzo della grazia, e che il corpo viva per mezzo dell'anima. E perciò la risurrezione di Cristo ha strumentalmente la virtù effettiva non solo rispetto alla risurrezione dei corpi, ma anche rispetto alla risurrezione delle anime » (13).

Siccome poi tale risurrezione spirituale importa anche la collaborazione umana, ne segue che la virtù santificante della risurrezione di Gesù si estende solo a coloro che pongono tale collaborazione, secondo le leggi della economia divina soprannaturale; invece la virtù risuscitatrice in ordine ai corpi dei morti è universale.

E' pure da rilevare che la giustificazione è il risultato di un duplice effetto, inscindibilmente connesso, secondo le presenti disposizioni divine: la distruzione del peccato e l'infusione della nuova vita soprannaturale. Orbene, sia la distruzione del peccato come la infusione della vita divina, ossia la giustificazione, è causata sia dalla morte come dalla risurrezione di Gesù, avendo entrambe valore salvifico in ordine alla giustificazione. Tuttavia, anche in questo caso, la duplice causalità della morte e della risurrezione di Gesu, pur raggiungendo lo stesso effetto totale, ossia la giustificazione, direttamente raggiunge solo quell'aspetto di tale effetto, che è indicato dalla significazione o causalità esemplare della morte o della risurrezione. Perciò la morte di Gesù, significando anche la vittoria sulla morte spirituale del peccato (oltre al distacco dalla vita mortale), causa direttamente, come strumento del Verbo, la distruzione del peccato e conseguentemente la infusione della vita divina, inscindibilmente connessa alla distruzione del peccato. La risurrezione di Gesù, invece, significando anche la vivificazione soprannaturale (oltre la vivificazione fisica), causa direttamente, come strumento del Verbo, la infusione della vita divina e perciò la distruzione del peccato, necessariamente presupposta.

E' chiaro, anche in questo caso, che la risurrezione di Gesù non ha solo una causalità esemplare, senza influsso diretto e intrinseco, in ordine alla nostra giustificazione; ma ha altresì una causalità efficiente strumentale diretta in ordine alla stessa giustificazione spirituale, da essa significata.

---

(13) S. Tommaso, *Summa Theol.* III, q. 56, a. 2.

Tale efficacia però non è solo in ordine alla redenzione *soggettiva*, consistente nell'applicare alle singole anime la salvezza; ma è in ordine alla stessa redenzione *oggettiva*, ossia al compimento della umana redenzione, in se stessa, indipendentemente dalla sua applicazione ai singoli soggetti.

Infatti, S. Paolo pone l'efficacia della risurrezione sullo stesso piano dell'efficacia della morte di Gesù: *traditus est propter delicta nostra* (delenda) *et resurrexit propter iustificationem nostram* (Rom. 4, 25). Ora è chiaro che la morte di Gesù ha la sua efficacia in ordine alla redenzione oggettiva e non solo soggettiva.

E' vero che la risurrezione non ha in ordine alla redenzione *oggettiva* una causalità morale *meritoria* e *soddisfattoria*, come la passione e la morte di Gesù; tuttavia, coerentemente alle ragioni addotte, non possiamo negare alla risurrezione di Gesù l'*efficacia* salvifica, quale *causa strumentale* del Verbo, nel modo spiegato (14).

Sac. DOMENICO BERTETTO, S.D.B.

---

(14) Per ulteriori complementi e per la trattazione circa il valore salvifico degli altri misteri della vita di Gesù, rimandiamo al nostro volume *Gesù Redentore*, Libreria Editrice Fiorentina, 1958.

SACRA LITURGIA

Questioni proposte

Per l'erezione della Via Crucis.

Riteniamo utile riportare il seguente Decreto che riguarda l'erezione della Via Crucis.

DECRETUM

Conditiones ad validam sacrarum « Viae Crucis » stationum erectionem ex novo statuuntur

Jamdiu ac saepe hujus S. Tribunali significatum fuit, multiplicitatem conditionum ad validitatem erectionis stationum « Viae Crucis » hucusque requisitarum haud raro occasionem dedisse omissioni ut plurimum involuntariae, unius vel alterius ex iis, et consequenti exinde invaliditati erectionis ejusdem. Huic lamentabili defectui infra scriptus Cardinalis Major Poenitentiarius occurrere efficaci remedio cupiens, totam rem deferendam esse Summo Pontifici censuit. Itaque Sanctitas Sua, in audientia eidem benigne concessa die 11 mensis januarii vertentis anni, spirituali animarum piarum bono semper prospiciens, ac summopere exoptans ne christifideles priventur sacris indulgentiis, huic salutari exercitio adnexis, — quas Ipsemet ex novo statuerat per Decretum « Pium Viae Crucis exercitium » sub die 20 octobris 1931 (1) — abrogatis

singulis conditionibus hactenus vigentibus, benigne decernere dignatus est ad validam stationum « Viae Crucis » erectionem sufficere ut sacerdos, idcirco rogatus, debita facultate sit praeditus, juxta Decretum « Consilium suum persequens » datum die 12 martii 1933 (2); prorsus tamen decere, ratione praesertim ecclesiasticae disciplinae, ut singulis vicibus, nisi agatur de locis exemptis, accedat venia Ordinarii loci, ubi facultas exercetur, saltem rationabiliter praesumpta, quando Ordinarius facile adiri nequeat. Praeterea eadem Sanctitas Sua statuit ut omnes « Viae Crucis » erectiones, quacumque ex causa hucusque invalide peractae, hujus Decreti vigore sanatae maneant.

Contrariis quibuslibet etiam mentione dignis minime obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus S. Poenitentiariae, die 12 *martii* 1938.

L. Card. Lauri, *Poenitentiarius Major*
S. Luzio, *Regens*

L. ✠ S.

(1) *Acta Apost. Sedis*, vol. XXIII, pag. 522.
(2) *Acta Apost. Sedis*, vol. XXV, pag. 170.

Ancora della Via Crucis.

Nel mese di febbraio 1959 « Perfice Munus » ha dedicato un paragrafo all'argomento « Benedizione di Via Crucis », dicendo che è necessario il permesso del Vescovo in base a un decreto emesso nel 1854 dalla S. Sede.

Credo opportuno segnalarle che la nuova edizione (1955) del Rituale Romano-Serafico, nel Cap. 18° pag. 243, n. 5, parla di *convenienza* e non di necessità del suddetto permesso, abrogando implicitamente il decreto citato sopra: *ad erectionem S. Viae Crucis decet ut, singulis vicibus,* (*nisi agatur de locis exemptis*) *accedat venia Ordinarii loci.*

Sicchè, se non si chiede tale permesso, la benedizione è valida, *ma si manca di rispetto al Vescovo.*

P. Benedetto M. Albergamo

Casi liturgici.

1) Le preces post Missam sono obbligatorie dopo ogni Messa letta?

Quando si potrebbero tralasciare? Quando, " infra Missa ", si è tenuta la predica in certe diocesi è consigliato di ometterle. Quale è il pensiero dei Vescovi oggi?

Alla S. Messa della mia comunità, di carattere distinto, si era soliti ometterle, sostituendole con un canto. Ora il mio nuovo Reverendo P. Rettore crede non si possa opinando che siano divenute quasi parte integrante della Messa. Che cosa si deve ritenere?

2) Nel Rito Ambrosiano il diacono può, pur essendo presente un Sacerdote, funzionare il Vespero, indossando il piviale senza stola, e benedire la mensa come i Sacerdoti.

Tali uffici li può adempiere anche il diacono di Rito Romano?

3) Essendoci in comunità Diaconi e un Suddiacono chi ha la precedenza, nella S. Messa Solenne, a fungere da Suddiacono? Ed ancora, nella stessa S. Messa solenne, chi ha la precedenza a funzionare tra un diacono e un Sacerdote?

R. ad 1) - Si, sono obbligatorie dopo ogni Messa letta, anche se parrocchiale o vescovile, salvo che la Messa letta non rivesta una certa solennità, come la Messa Conventuale, di Prima Comunione, Comunione generale, di Cresima, degli Sposi (D.S.R.C. 4305). Nè quelle preghiere possono essere sostituite da un canto e neppure — aggiunge il Barin nel suo *Catechismo Liturgico* — da altre preci (S.R.C. Decr. 3805), salvo, anche qui se quel « distinto » del caso non importasse la « solennità » di cui sopra. Inutile parlare di integrazione della Messa.

Circa, poi, la Messa letta, prolungata da discorsi, la S.C. dei Riti scriveva al Card. Lercaro, in data 22-7-1955 potersi omettere le preci in parola, quando nella Messa si è tenuta l'Omelia; e tanto più, pensiamo noi, quando la Messa è accompagnata da una predica.

Ad 2) - Trattandosi di Ufficiatura e di benedizione, non credo proibito un diacono a far da Officiante nel Vespro o a dar la benedizione alla mensa; ma non ne vedo la convenienza, specie in un Vespro solenne, quando il Cerimoniale dei Vescovi scrive che, se possibile, nei Vespri solenni facciano da *assistenti* i sacerdoti e che solo, in loro difetto, facciano da assistenti dei semplici chierici.

Anche per la Messa, scrive il De Carpo « indifferens est » che il sacerdote faccia da diacono o suddiacono: le cerimonie saranno sempre quelle assegnate ai rispettivi uffici. Ma, appunto per queste cerimonie, non pare conveniente che il sacerdote si metta ad un posto inferiore a quello che spetta al proprio grado. Anche perchè il Diacono ed il Suddiacono debbono esercitare il proprio ordine, prima di ascendere all'Ordine superiore.

Tutto questo — naturalmente — salvo necessità e circostanze, che possono consigliare il contrario.

Non siamo facili a confondere i riti. Piuttosto badiamo al nostro, e, quel che più importa, a bene esercitarlo. *Serva ordinem et ordo servabit te.*

MONS. DONATO VENDITTI

Assoluzioni per suore.

1) In una chiesa pubblica tenuta da Suore Francescane nel giorno prescritto deve darsi l'Assoluzione Generale.

Con un'unica formula si può dare l'Assoluzione Generale alle Suore ed alle Terziarie Secolari?

Quale formula si deve usare; quella delle religiose o quella delle semplici terziarie?

O si deve ripetere l'Assoluzione due volte?

2) Passato il giorno prescritto, entro gli otto giorni si può dare la detta Assoluzione pubblicamente?

R. 1) - La formula da usarsi per l'assoluzione generale alle Suore francescane *non è la medesima* anche per le terziarie: vi sono cioè due formule: per le Suore incomincia con le parole « Ne reminiscaris, ecc. » per le terziarie con le altre: « Intret ... ». Bisogna perciò dare due assoluzioni distinte.

R. 2) - Trascorso il giorno prescritto per le Suore non si può più impartire l'assoluzione eccetto che ne siano impedite: in tal caso la si può dare come detto per le terziarie. Mentre per le terziarie può darsi entro gli otto giorni successivi alla festività sia pubblicamente che privatamente (in confessionale, non è richiesta la confessione se non nel caso che sia necessaria).

Precisazioni.

Si domanda se nella frase « si autem fideles... » al n. 14 b, *la preposizione « praeter » debba intendersi in senso esclusivo* (*eccetto*) *o comprensivo* (*oltre questo, insieme a...*). *In pratica: è lecito usare promiscuamente il terzo modo diretto* (*n.* 31) *e il modo secondo* (*n.* 30)?

R. - Si vada per gradi: prima si usi il secondo metodo e poi, dopo che si è imparato a seguire la Messa col secondo metodo si passa al terzo.

Così il modesto parere del consulente della rivista Perfice Munus.

L'Ufficio della Madonna e Suore.

L'Ufficio della Madonna che recitano le Suore si deve o si può considerare preghiera pubblica almeno in senso largo?

Ho letto in qualche autore che è preghiera pubblica l'Ufficio dei 12 *Pater che recitano i terziari.*

A fortiori a me pare deve dirsi per l'Ufficio delle Suore.

R. - Se l'Ufficio è recitato *in choro* secondo le norme che regolano la recita corale si ritiene che possa essere considerato come preghiera pubblica, in quanto fatta in nome della Chiesa: in caso diverso si sarebbe di parere negativo.

Incenso alle esequie.

Sono solo in parrocchia e le Messe presente cadavere le celebro in Accolito. E' vero che per l'assoluzione — dopo la messa — è obbligatorio usare l'incenso? In tutte le Messe cantate col tumulo, per l'assoluzione, si richiede l'incensazione?

R. - Dopo la Messa esequiale si svolgano le esequie durante le quali è richiesto l'incenso.

Così pure se dopo la Messa cantata il celebrante indossa il piviale (sempre, quando è eretto il tumulo) si richiede anche l'incensazione.

In piedi o in ginocchio?

Replicatamente e con tanto di logiche ragioni Perfice Munus, ha dimostrato che, durante la recita del Credo nella Messa letta si debba stare in ginocchio. Ora trovo in più di un libretto per Messa dialogata che vi si suggerisce di stare in piedi. Lo stesso suggerimento vien dato in un recentissimo numero di una rivista. " Quid faciendum "? Non sarebbe auspicabile una istruzione precisa anche per questi metodi, alfin di eliminare certe divergenze e confusioni?

R. - Il metodo più sicuro di seguire è quello che è suggerito dalle rubriche generali del Messale Titolo XVII, n. 2 che dice testualmente: « Circumstantes autem in Missa privata *semper genua flectunt* etiam tempore Paschalis, praeterquam dum legitur evangelium ».

A questa rubrica si è appoggiata la rivista nel fornire le prove ed a questa è bene sottostare senza dare importanza ad altre fonti che vorrebbero far tenere dai fedeli un contegno diverso da quello stabilito dalla Chiesa.

Canto o recita?

La recente Istruzione consiglia che " dopo " la Consacrazione si osservi dai fedeli un riverente silenzio. Tenuto conto che l'elemento giovanile irrequieto e chiaccherino difficilmente mantiene il silenzio, è il caso che, trattandosi di semplice consiglio si possa per epicheia far cantare, o recitare le preghiere riportate sugli appositi libretti?

R. - Circa il canto si dà parere negativo: quanto alla recita, possibilmente sia eseguita sottovoce.

Suore commentatrici.

La Istruzione esclude le donne dall'Ufficio di commentatore. Ora mi si riferisce che in certe parrocchie, sebbene non manchino sacerdoti e laici, le Suore leggono ad alta voce anche l'Epistola e il Vangelo in lingua volgare. Mi si adduce la ragione che la Suora è più indicata a stare in mezzo al ceto prevalentemente femminile. Se questa ragione è valida, non lo potrebbe essere meglio per un ambiente, in cui tutto l'elemento è femminile, e quindi nemmeno le persone adatte?

R. - A motivo della proibizione tassativa dell'Istruzione su tale circostanza, non si ritiene che il parroco o rettore di chiesa possa di sua iniziativa prendere una simile decisione, ma sottoponga il caso al suo Vescovo e stia a quanto l'Ordinario gli consiglierà di fare.

Recita di preghiere.

A parte il reciso decreto proibente fin dal 1922, *risulta nella recente Istruzione che è strettamente proibito dire ad alta voce la parte dell'Ordinario e del Canone sia dai fedeli che dal Commentatore. Ora in un recentissimo libretto trovo che, dopo l'invito fatto*

dall'Annunciatore, si riporta la versione letterale delle Offerte e di qualche tratto del Canone. Non si dice che si debba recitare sia da lui che dai fedeli ad alta voce; lo sembra però dal contesto.

Si può seguire questo metodo?

R. - Affermativamente, a condizione che tali preci non vengano recitare a voce alta. Da tutto il tempo del canone sino alla comunione.

Partecipazione alla Messa.

Giacchè la Istruzione della S.C.R. raccomanda la partecipazione degli astanti alla S. Messa manifestata pure con atti esterni, gesti rituali, ecc., potrebbe Perfice Munus, darci un prospetto completo, dettagliato e aggiornato delle varie positure da tenersi dai fedeli durante la Messa cantata?

R. - I fedeli possono regolarsi secondo le norme vigenti per il clero che qui vengono descritte:

Alle Messe solenni da vivo:

1) Giunto il celebrante ai piedi dell'altare, si inginocchia.

2) Durante la confessione rimane inginocchiato.

3) Al termine della Confessione si alza.

4) Durante l'incensazione dell'altare può sedersi; al termine si alza.

5) Mentre recita l'Introito e il Kyrie sta in piedi.

6) Al Kyrie cantato può sedersi.

7) Durante il « Gloria » cantato siede; al termine si alza; attende a sedersi che i Ministri siano seduti alle sedi.

8) Durante le orazioni sta in piedi.

9) Durante l'epistola siede e continua a stare così sino alla lettura del vangelo.

10) Al Vangelo cantato si alza e sta in piedi sino al « Credo ».

11) all'« Et incarnatus est » genuflette con i Ministri; durante il « Credo » cantato si regola come per il « Gloria ». Al canto del versetto « Et incarnatus est » fa solo inchino di capo (a Natale e nella festa dell'Annunziata si conforma ai Ministri sacri e al servizio minore).

12) All'Offertorio, detto dal Celebrante « Oremus », siede.

13) Si alza allorquando il turiferario si accinge ad incensare il popolo, sta in tale posizione sino al « Sanctus ».

14) Dopo il « Sanctus » si inginocchia.

15) Dopo l'Elevazione si alza in piedi e sta così sino alla Comunione.

16) Alla consumazione del Corpo e del Sangue del Signore sta inchinato. Se dopo avesse luogo la distribuzione della S. Comunione al popolo, sta inginocchiato durante tutto il tempo della distribuzione.

17) Comunicato il Sacerdote col calice, ovvero terminata la distribuzione della Comunione, sta seduto sino a quando il celebrante sta per cantare il Postcommunio.

18) Al « Postcommunio » si alza.

19) Alla benedizione si inginocchia, quindi si alza.

20) All'ultimo Vangelo sta in piedi; alle parole « Et Verbum caro factum est » genuflette.

Circa l'aspersione: si inginocchia col Celebrante prima di incominciare l'aspersione; si alza col celebrante al principio dell'aspersione e rimane in piedi sino alla fine, al termine della funzione può sedersi sino a quando il celebrante si reca ai piedi dell'altare per iniziare la S. Messa.

Canto del Libera.

Nelle Messe quotidiane da morto il Sacerdote dopo l'ultimo Vangelo o le preghiere ai piedi dell'altare può cantare il Libera?

R. - Ultimata la Messa da morto quotidiana non si recitano le preghiere ai piedi dell'altare, ma, deposta la pianeta ed il manipolo, si reca al luogo ove è il tumulo od il panno nero disteso; appena giunto canta il « Libera me, Domine ». Se la chiesa possiede il piviale ed è eretto il tumulo, assume il piviale e l'incenso; durante l'assoluzione del tumulo deve girare intorno aspergendo ed incensando.

Uso dell'incensiere.

Il Rettore di un'Arciconfraternita nelle solennità può usare l'incensiere, cantando da solo la Messa?

R. - Per poter usufruire del privilegio di poter usare l'incenso nella Messa cantata è necessario l'Indulto apostolico; tale permissione è solo riservata per le feste di maggior solennità.

Canonici e pianeta.

I Canonici di una Collegiata possono indossare la pianeta nella processione del Santo protettore?

R. - Supponendo che il capitolo della Collegiata non abbia prebende distinte, i Canonici prendono parte alle processioni rivestiti di piviale sopra il rocchetto, se ne hanno l'uso.

Leggio e ostensorio.

Si può usare il leggio come base dell'Ostensorio? Se la base dell'Ostensorio è ricoperta da una palla è ancora necessario spiegare il corporale?

R. - Come base dell'Ostensorio è cosa ottima la mensa dell'altare sulla quale si tende il corporale; nel caso che si ascenda per un solo gradino, si pone un piccolo tronetto sulla mensa detto (Thabor); su di questo si pone una palla senza distendere il corporale sulla

mensa; lo si distenderà solo nel momento in cui si pone l'Ostia nell'Ostensorio e quando la si toglie per riporla nella custodia.

Canti alla benedizione.

E' liturgico cantare le litanie della Madonna durante l'esposizione del SS. Sacramento?

R. - Se si tratta di esposizione vera e propria (prolungata per un certo tempo) si canta un mottetto eucaristico al momento della esposizione ad incensione avvenuta; dopo non è permesso alcun canto, nè preghiera ad alta voce, ma il tempo deve trascorrere nel più assoluto silenzio.

Trattandosi invece di breve esposizione come accade alla benedizione, dopo il canto del mottetto eucaristico si possono cantare le litanie della Madonna ed anche recitare preghiere in onore dei santi.

Rito della Comunione.

Quando una sola persona riceve la comunione il sacerdote deve dare l'assoluzione e la benedizione al singolare o al plurale?

R. - La comunione distribuita in chiesa ha sempre il carattere di pubblica funzione anche se è distribuita ad una sola persona; si dovranno perciò seguire le norme del Rituale e recitare le preghiere prescritte in numero plurale.

Recita dell'antifona finale.

Desidero sapere come si recitano le quattro antifone finali dell'Ufficio Divino. Ciò è importante conoscere, perchè alla liturgica recitazione delle stesse sono annesse le indulgenze, che si lucravano un tempo col Sacrosanctae.

R. - Le antifone finali della Madonna attualmente sostituiscono il «Sacrosanctae»; per poter lucrare le indulgenze annesse alla suddetta preghiera occorre recitarle in ginocchio, ad eccezione dell'Ufficio domenicale (dalla compieta del sábato alla compieta della domenica) e del tempo pasquale.

D. A. TALLANDINI

Funere di un parroco.

In una cittadina con più Parrocchie muore il parroco della chiesa A, il quale ha espresso il desiderio di essere funerato nella chiesa parrocchiale B.

Il Vicario foraneo della cittadina che è anche Parroco della chiesa C, asserisce che come Vicario foraneo tocca a lui accompagnare il defunto dalla abitazione sita nella Parrocchia A fino alla chiesa Parrocchiale B, ivi celebrare la S. Messa con le esequie e poi accompagnarlo al cimitero, poichè il C.J.C. can. 447 § 3 dice chiaramente che il Vicario foraneo deve curare tra l'altro anche che il defunto non manchi del decorso funerale.

Invece il parroco della chiesa B sostiene che in forza dell'elezione fatta per la sua chiesa tocca a lui fare tutto.

Ben si comprende che qui non si fa alcuna questione dei diritti economici, ma solo di precedenza di onore!

R. - Il Diritto nulla direttamente dispone in materia. La prassi comune e disposizioni di Sinodi Diocesane e regionali attribuiscono al Vicario Generale del Distretto, e, in sua mancanza, al Parroco anziano, il diritto di funerare (Cfr. Fanelli, *L'Istituto dei VV. F. F.*).

Mons. DONATO VENDITTI

Altari e Tabernacoli.

1) A parte la proibizione di cui agli A.A.S. 1957 pag. 425 seg., esiste nessun divieto della Congregazione dei Sacramenti per la costruzione di un Altare orientato in modo che il Sacerdote possa celebrare " volto coram populo "?

2) Si può risolvere il problema dell'ubicazione del Tabernacolo, collocando l'Altare del SS. in fondo al presbiterio (ove si celebra la Messa ogni giorno) e sistemando al centro del presbiterio l'Altare per la celebrazione " coram populo " (riservata ai giorni festivi)? (L'Altare del SS. verrebbe piazzato un po' più in alto dell'Altare di centro e questo non impedirà mai la vista del primo essendo costituito di una semplice mensa di marmo sorretta da quattro colonnine).

3) Può il Sacerdote celebrare " versis renibus " all'Altare del SS.? In caso negativo: si può togliere di vista l'Altare del Sacramento con un tendaggio al momento della celebrazione?

4) Ove si trovano le cerimonie che regolano la celebrazione " coram populo "?

R. 1) - Non esiste alcun divieto. Cosa confermata dall'art. 4 del Decreto 1-6-1957. L'eccezione, ivi fatta, per l'altare ove si custodisca la SS. Eucarestia, indirettamente ed evidentemente sup-

pone la regola, per altri altari (sempre però d'intesa coll'Ordinario Diocesano).

R. 2) - Per me — pur rispettando le altrui idee, e vorrei che si rispettassero le mie — sono contrario a siffatti altari. Ho avuto più volte l'occasione di celebrarvi, "populum versus" e fin stretto dal popolo; c'è della distrazione; se non altro manca il raccoglimento dovuto al grande Sacrificio. I fedeli possono ben seguire il sacerdote celebrante anche senza vederlo di faccia, anche un po' discosti da lui.

Mi pare che sia anche questa in sostanza la vera *mens* della Chiesa. Se, per vero, essa da una parte vuole che "regulariter Tabernaculum collocetur in altari majore, nisi aliud venerationi et cultui tanti Sacramenti commodius et decentius videatur »: e, d'altra parte, proibisce che sull'altare, ove è custodito il Santissimo, si celebri "populum versus", è facile tirare la mente mia.

Perchè vorrebbe, anche un po' sopraelevandolo, allontare il Tabernacolo di Gesù (che si delizia esser in mezzo ai figli degli uomini) dalla vista di questi uomini, e forse, così, pur non volendolo, allontanarne anche i cuori? Basti la balaustra per l'allontanamento richiesto semplicemente dal rispetto al Sacramento.

R. 3) - E, poi, quel tendaggio, al tempo della celebrazione! Consideriamo bene anche l'art. 8 del citato Decreto 1957: « Districte vetantur tabernacula eucharistica extra ipsum altare, aut in aediculis seu columnis ab altari separatis ».

Si, siamo moderni, ma non sino al punto di sopprimere quel che di bello e di santo ci ha tramandato il passato.

Senza una vera necessità in contrario, custodiamo il SS. nell'altare maggiore, facendogli un degno tabernacolo in conformità, per quanto possibile, collo stile dell'altare e della chiesa, ma sempre « forma et mensura tanto Sacramento omnino dignum ».

R. 4) - Non vi sono cerimonie speciali. Basta notare quel che scrive al riguardo il Barin nel suo *Catechismo liturgico*, vol. II, all'art. IV « Saluto al popolo ». « Nel volgersi al popolo per dargli questo saluto (Dominus vobiscum), il sacerdote prima bacia l'altare, quindi allarga e congiunge le mani, e dalla stessa parte per la quale si è rivolto al popolo, si rivolge ancora alla croce, eccetto il capo che tosto dal mezzo deve portarsi ad un lato dell'altare, perchè allora vi va tosto senza volgersi totalmente ad essa.

Se l'altare è disposto in modo che il celebrante si trovi di fronte al popolo « pur compiendo le stesse cerimonie, non si volge indietro ».

Mons. DONATO VENDITTI

TEOLOGIA MORALE

Casus conscientiae

De successione hereditaria.

Neptem suum carissimum Andronicum heredem universalem, sub hac tamen conditione tradendi ecclesiae paroeciali quingenta millia libellarum, scribit Palmatius; confectumque holographum testamentum eidem gestienti tradit.

At ecce tribus annis post, qua de causa nescimus, Palmatius ita graviter Andronico irascitur, ut traditum testamentum repetat, aperteque declarat se velle Nemesium eius loco universalem heredem scribere. Receptum testamentum restituere renuit Andronicus et apud se retinet. Palmatius aliud testamentum holographum conficit et Nemesio sub eadem conditione tradit.

Mortuo Palmatio, Nemesius stupens comperit sibi delatum testamentum et die et testatoris subsignatione carere. Rem Andronico aperit, qui gestiens testamentum sibi relictum atque legitime confectum ostendit; et omnia patrui bona sibi vindicare contendit; lex enim sibi favet.

Num recte agat Andronicus et qua obligatione devinciatur.

SOLUTIO

I. - Inepte agit Andronicus. Quo enim iure patrui suo ex asse succedit? Non ex declarata patrui voluntate, quae, e contra, ut ex facti speciei adiunctis manifeste apparet, eidem infensa prorsus videtur: neque ex ipso holographo testamento sibi tradito; nam patruus eo quod declaravit se velle Nemesium heredem universalem scribere, eo quod aliud testamentum conficit, eo quod traditum Andronico testamentum repetiit, satis aperte declaravit se velle prius testamentum rescindere, ideoque pro infecto habere. Neque obest alterum testamentum forma legali carere; ni enim clare pateat auctorem scienter ac libere voluisse diem et subsignationem negligere, ne Andronicus hereditate privaretur, iure praesumitur ipsum ex una inadvertentia vel oblivione egisse.

Igitur Andronicus patrui bona iniuste vindicat, saltem pro portione ad quam ex successione legitima nullum ius habet.

II. - Nemesius, si probe noverit Palmatium ab obitum usque voluisse ipsum universalem heredem scribere, in satis probabili sententia, potuisset testamento holographo diem et subsignationem apponere (non autem iuramento confirmare testamentum forma legali fulciri), sicque Palmatii bona sibi vindicare. Quo tamen iure, post edoctum Andronicum, uti amplius non valet.

Igitur, ex eo quod neque Andronicus, neque Nemesius Palmatii bona vi testamenti capere valent, necesse est utrumque hereditatem

vi successionis legitimae capere, utique servatis iuribus, si quae servanda supersunt, nempe si alii heredes legitimi extent, et traditis ecclesiae paroeciali quingentis millibus libellis.

III. - Ex dictis satis manifeste apparet quibus obligationibus devinciatur Andronicus. Nempe, adita hereditate iure successionis legitimae, ecclesiae paroeciali id tradat quod portioni hereditate acceptae respondet.

Il « PERFICE MUNUS! » è sempre la Rivista che, battendo le vie luminose del pensiero cattolico, traccia nuovi solchi di operosità per il Sacerdozio, agita idee, aspirazioni, propositi... Essa vorrebbe perciò vivere in un clima distaccato dalle contingenti necessità, onde sublimare il suo anelito di ideali; ma c'è un foglietto d'amministrazione che turba gli slanci... il foglio avverte che un numero cospicuo d'Abbonati, i quali hanno pur ricevuto i tre primi fascicoli dell'annata, sono tuttavia dimentichi che la quota d'abbonamento, di L. 1.300, è doveroso inviarla con sollecitudine, onde il gracchiare amministrativo non interrompa le speculazioni redazionali, tese alla realizzazione dell'alto programma del « PERFICE MUNUS! ».

Voti privati di castità, povertà e ubbidienza

Desidero sapere:

1) *Come possa un «voto privato» di castità perfetta obbligare soltanto «sub levi»*;

2) *Come possa un laico, che vive nel mondo, praticare i «voti privati», ma perpetui, di povertà e ubbidienza.*

Caso e soluzione si limitano al «voto *privato*». E intendiamo tale termine in senso *stretto*, indicante, cioè, un voto che impegna e vincola chi lo fa unicamente dinanzi a Dio e alla propria coscienza, quale atto strettamente personale. Ci può essere infatti — in opposizione al voto *pubblico* (quello che viene accettato, in nome della Chiesa, da un legittimo superiore ecclesiastico) — un voto giuridicamente *privato* (cfr. can. 1308 § 1), ma che lega e vincola colui che lo emette, oltre che dinanzi a Dio e alla propria coscienza, anche ad un istituto o comunità di cui si fa parte. E' il voto che oggi si preferisce chiamare «*sociale*», quasi grado intermedio fra il voto *pubblico* e quello *strettamente privato o personale*. Di tale carattere sono i voti emessi — a norma delle rispettive costituzioni — dai membri di società di vita comune che non fanno voti pubblici, e dai membri di Istituti Secolari.

Orbene:

I. QUESITO.

Poichè il particolare *obbligo di religione*, che sorge dal voto, dipende in ultima analisi dalla libera volontà e dall'intenzione del vovente — almeno trattandosi di voto strettamente privato e personale — giustamente molti autori ammettono che chi fa un voto privato, sia pure in materia di per sè grave (come ad esempio è la castità), possa intendere di obbligarsi soltanto «sub levi».

Di per sè la virtù di religione, che caratterizza il particolare obbligo derivante dal voto, importa un obbligo grave quando la materia del voto è grave; ma, dopo tutto, l'assumersi un obbligo nuovo con voto (privato) dipende dalla libera volontà del vovente, e questi, come poteva astenersi dal voto, può anche — sembra — impegnarsi e obbligarsi solo fino a un certo punto, limitandosi a un obbligo *sub levi*, sebbene la materia sia grave.

Alcuni autori, come il Soto (*De jure et justitia*, l. 7, q. 2, a. 1), il Wigand (*Tribunal confessariorum*, Tr. 10, exam. 3, n. 32) e il Concina (*In decalogum* l. 3, diss. 9, c. 4, n. 2) ritengono, è vero, che qualsiasi voto in materia grave obblighi anche, di conseguenza, *sub gravi*, in quanto il vovente non può mutare a suo piacimento la materia del voto. Ma si fa notare che, se il vovente può liberamente contrarre o no il particolare obbligo derivante dal voto, può egualmente, ed anzi a fortiori, limitare la portata dell'obbligo che si assume. E tale opinione è solidamente probabile, così da potersi seguire ed attuare in pratica. S. Alfonso stesso scrive al riguardo (*Theol. Mor.*, l. 3, n. 213): «In materia gravi (etsi quis possit se

obligare tantum leviter (*ut fuse probant* Salm. c. 1, num. 100, cum Molin., Suar., Pal., Fill. etc., cum communiori et probabiliori contra Sotum, Pont., Cord. etc.), communiter tamen censetur voluisse se obligare graviter, nisi aliunde constet ».

Naturalmente tutto ciò può aver luogo soltanto nei voti strettamente privati o personali; nei voti pubblici e nei voti sociali la gravità dell'obbligo non è lasciata all'arbitrio del vovente, ma è già determinata dalla Chiesa o dall'Istituto, e chi si decide liberamente ad emettere tali voti deve assumerne gli obblighi nel modo inteso dalla Chiesa e dalle rispettive costituzioni.

II. QUESITO.

La seconda domanda (« Come possa un laico, che vive nel mondo, praticare i voti privati, ma perpetui, di povertà e ubbidienza ») accenna alla reale difficoltà che trova chi vuol praticare con voto i tre grandi consigli evangelici della castità, povertà e ubbidienza pur dovendo, per molteplici e svariate circostanze, continuare a vivere nel mondo. Difficoltà tanto più grave se la persona, che vuol vivere una vita di maggior perfezione, non può disporre liberamente di se stessa, delle sue cose e del suo tempo, ma ha impegni e doveri che la legano ad altri e la fanno dipendere da altri, come sarebbero una sposa obbligata verso lo sposo, una madre legata ai figli e ai doveri familiari, un figlio dipendente dai genitori, ecc.

Ad ogni modo, anche al di fuori della vita religiosa comunitaria, è possibile pur dovendo vivere nel mondo una *qualche* attuazione e pratica dei tre voti di castità, povertà e ubbidienza. E ne indichiamo qualche maniera, soffermandoci sulla *povertà* e *ubbidienza*, essendo qui la vera e maggiore difficoltà che si può incontrare.

1. - Una prima ed abbastanza ampia e concreta possibilità, a questo riguardo, si verifica mediante l'appartenenza a determinati *Istituti Secolari*, i cui membri non coabitano sotto uno stesso tetto, ma continuano a vivere e a svolgere la loro attività e il loro apostolato in mezzo al mondo apparentemente come persone private qualsiasi. In tali Istituti la professione del *celibato* e della *castità perfetta* dev'essere confermata o con *voto* o con *giuramento* o con una *consacrazione* che obblighi in coscienza, a norma delle costituzioni: non basterebbe (e non si considera mezzo sufficiente e adatto) una semplice promessa, dato che questa s'intende fatta ad un uomo. Per ciò che riguarda, invece, la *povertà* e l'*ubbidienza*, la loro professione viene fatta per mezzo o di *voto* o di semplice *promessa*.

Istituti che praticano i tre voti di castità, povertà ed ubbidienza sono, ad es., le *Filiae Reginae Apostolorum*, approvate definitivamente l'8 dicembre 1954; le *Figlie del Cuore di Maria*; la *Società dei Sacerdoti del S. Cuore di Gesù*, risalente al Servo di Dio P. Pietro Picot de Clorivière.

Per dare qualche idea della maniera con cui, in tali Istituti, vengono attuati i voti di povertà e di ubbidienza, presentiamo qui qualche saggio o esempio.

Povertà. - Tra le Figlie della Regina degli Apostoli, questa materia è regolata nel modo seguente: « Le Figlie daranno tutto il loro superfluo secondo le direttive della Reggente a favore delle opere di apostolato. Il superfluo è quello che eccede, dopo avere calcolato: 1) le esigenze sociali in cui vive la Figlia; 2) i bisogni del suo avvenire; 3) un contributo all'Istituto sia per i bisogni generali e sia anche per sovvenire a particoari necessità, in cui si trovasse qualche Figlia ».

Ubbidienza. - Le costituzioni della Filiae Reginae Apostolorum stabiliscono: « Materia del voto di obbedienza sono esclusivamente gli ordini dei Superiori in cose, che si riferiscono direttamente all'Istituto a norma delle costituzioni... In particolare sono materia di obbedienza: a) *L'impiego giornaliero del tempo.* Le Figlie faranno conoscere alla loro Reggente le proprie condizioni di famiglia e di professione; da lei riceveranno le norme per le proprie occupazioni, norme chiare, ma larghe, in cui possano entrare gli imprevisti. b) *Le opere alle quali prestano il loro concorso.* Esse non potranno entrare in nessuna opera, nè uscirne senza consenso della Reggente e dovranno accettare o lasciare il lavoro di apostolato, a giudizio della stessa ». Tuttavia le Figlie nel loro agire conservano la propria responsabilità in dipendenza dalle gerarchie delle opere stesse. c) *Le loro esterne relazioni di visite o di amicizie...* d) *Le relazioni con le loro famiglie in ciò che riguarda la loro vocazione...* e) *La pratica di un'obbedienza mensile.* Questa viene data loro ufficialmente dalla Reggente nelle riunioni mensili come suggello dell'obbedienza nella loro vita. Sarà la rinnovazione di ordini già dati privatamente o la comunicazione di nuovi o riguarderà qualsiasi altra cosa, che la Reggente ritenga utile ».

2. - Riesce anche possibile praticare i voti di povertà ed ubbidienza a chi viva nel mondo, senza alcuna appartenenza a gruppi, istituti o associazioni professanti con voto i consigli evangelici? Si prospetta e viene qui il caso al quale si riferisce propriamente la domanda rivoltaci: e, cioè, è possibile, e in quale maniera, a un individuo che vive nel mondo, fare e vivere il voto di povertà e il voto di ubbidienza, con impegno strettamente privato e personale, che lo vincola unicamente dinanzi a Dio e alla sua coscienza?

Secondo noi la cosa è possibile, ma essa esige e suppone diverse condizioni, per non ridursi a pratica puramente « nominale » e perchè non vi sia imprudenza, la quale provocherebbe stati di ansietà e scrupolo nel vovente.

Innanzi tutto una vita spirituale desiderosa di praticare i tre voti richiede la guida di un esperto e santo direttore. Questi, da parte sua, non sarà mai facile a concedere il permesso, e quando giudichi finalmente di concederlo, determinerà molto bene (con norme semplici, chiare e assai precise) il tempo, il campo e le varie modalità dei singoli voti.

« Per la castità — scrive il Can. L. Boccardo (*Le celesti vocazioni*, 2ª ed., Torino, 1927, pp. 41 seg.) — sarà più agevole la cosa, purchè non si consenta troppo presto a legarsi con voto perpetuo,

bensì solo da una festa all'altra, ad es., da quella del S. Cuore di Gesù alla solennità dell'Immacolata, tutt'al più da un anno all'altro, scegliendo per emettere sì bel voto queste o altre simili ricorrenze. Prima di permettere il voto di castità perpetuo, consiglieremmo di aspettare anni non pochi (per potersi assicurare della fermezza del volere e del carattere dell'anima), e di non concederlo prima che chi ne fa richiesta abbia raggiunto circa il trentesimo anno di età. Non bisogna fidarsi troppo dei primi fervori, i quali scemati o eclissati, possono subire scosse ancor troppo violente e mettere a repentaglio gli impegni presi.

« A nostro avviso, ci sarebbe una via di mezzo per conciliare le pretese della prudenza con le istanze vive e replicate di qualche fanciulla fervorosa. Permettere, cioè, il voto di castità perpetuo, ma *non pure et simpliciter*, sibbene con la clausola che, quantunque la vovente non possa mai più svincolarsene da sè, possa però venirne sciolta da qualunque confessore, anche senza nessuna causa. Ci pare che col voto perpetuo di castità fatto in questo modo, mentre si appaga la bramosia di un cuore ardente di amore per Gesù Crocifisso, si evitano i pericoli che si potrebbero incontrare lasciando emettere un voto simile in modo assoluto.

« I voti di povertà e d'obbedienza, che si hanno solo da permettere *sub levi*, presentano in pratica non pochi incomodi riguardo alle fanciulle viventi fuori di comunità: primo fra tutti quello che nascerebbe se, per praticarli a modo, queste dovessero venire troppo spesso, più dell'uso comune, al nostro confessionale o prolungare troppo le udienze che loro si accordano, fosse pure anche solo durante la confessione settimanale. Questo incomodo sarebbe inoltre maggiormente a temersi dalle persone scrupolose, alle quali perciò sarebbe meglio non concedere questi od altri simili voti.

« Esclusi i detti inconvenienti, perchè non si potrebbe lasciar fare il voto di povertà, *ad tempus*, quando se ne possa precisare la materia? Perchè non si potrebbe concedere, ad es., il voto di povertà a chi ne sente l'attrattiva, da un primo venerdì del mese a quello del mese seguente, interdicendosi di portare all'esterno alcun oggetto d'oro, d'argento o di seta? Non sarebbe questo un fiorellino di povertà da offrirsi al divino Autore delle beatitudini evangeliche?... Si potrebbe anche includere nello stesso voto di non oltrepassare una certa cifra di denaro... in spese personali libere, salvo il caso dell'urgenza, dal quale nascerebbe l'obbligo della consegna posteriore.

« Alquanto più difficile, pel fatto della materia, ci pare il voto di obbedienza, sia pure concedendolo *ad tempus*, ad es., per un mese. Sarebbe così ovvio far voto di obbedienza al Padre Spirituale! Ma in tutto quanto questi dirà? Sarebbe, forse, un campo troppo vasto, s'aprirebbe facilmente la via alle incertezze ed alle inquietudini... Bisognerebbe quindi fissare i punti sui quali si dovrà estendere il voto, ad es.: di non ripetere le preghiere, quando si teme di non averle dette bene; fare al mattino per un tempo stabilito la meditazione quotidiana; praticare ogni giorno o nella settimana alcune mortificazioncelle, ecc. Con queste limitazioni ben

specificate, non vediamo ostacoli al legarsi venialmente col voto temporaneo di obbedienza... Si potrebbe dare il caso di una figlia spirituale in collegio, oppure convivente con una madre o zia o sorella *a modo*, e allora il voto di obbedienza potrebbe concertarsi tra Direttore e penitente in modo di avere per oggetto gli ordini e i divieti del collegio, oppure della persona prudente con la quale l'anima ha la ventura di convivere, anche senza che sia informata del vincolo volontario che il soggetto si accolla per amore di Gesù... Insomma, «da sapienti occasionem, et addetur ei sapientia» (Prov. 9, 9).

«In progresso di tempo, quando il Direttore si sarà rassicurato della serietà e fermezza di carattere di una figlia spirituale, potrà anche tornare di grande aiuto e stimolo alla perfezione di lei *un piccolo regolamento privato, segreto, di vita.* Il Direttore potrà approvare quello che l'anima, essendone capace, si sarà formulato da sè, oppure glie lo suggerirà egli stesso *punto* per *punto.* Con ciò l'ordine e la regolarità delle pie pratiche ci guadagnerà parecchio, e l'ubbidienza verrà assai meritoriamente esercitata».

Sono osservazioni molto sensate e prudenti, per quanto evidentemente di carattere soltanto «*indicativo*»: osservazioni sufficienti, ad ogni modo, per dare un'idea sulla possibilità e maniera di fare e attuare i voti privati di povertà e ubbidienza, pur dovendo vivere nel mondo.

P. ALFREDO BOSCHI, S.J.

Questioni proposte

Parroci e balli.

Parecchi parroci incominciano a pigliare, in tempo di Carnevale, l'iniziativa di promuovere balli tra le socie di A.C., onde evitare che queste frequentino balli promisqui, ed anche per salvare da questo pericolo altre giovani del paese.

Degli altri che «stanno a vedere», qualcuno approva, in senso assoluto, qualche altro approva in quanto sarebbe il minus malum, qualche altro disapprova, dicendo che non sta bene che il parroco promuova balli di qualsiasi genere, e che anche i balli non promiscui sapiunt qualcosa di troppo mondano e sensuale, e che comunque ne risulterebbe sempre un battere il chiodo del divertimento a tutti i costi e dei balli in genere.

Quid sentiendum?

R. - Diciamo una parola chiara che rechi un po' di luce in un problema ove c'è confusione di idee anche se c'è rettitudine di

intenzione. Intendiamo esprimere solo un parere di persone private, lasciando alla legittima autorità il compito di dire la parola autoritativa che imponga una linea di condotta a tutti uniforme.

E' certo che il ballo in sè è un divertimento di ginnastica che non è da considerarsi intrinsecamente immorale. Se fosse così noi non avremmo avuto delle danze sacre che erano intese a glorificare Iddio. Però oggi nessuno può negare che il ballo sia talmente degenerato che parlare di balli onesti e innocui e credere che questi siano la regola e i disonesti l'eccezione è almeno una ingenuità. Il ballo o per il modo stesso di eseguirlo, come certe danze selvagge che si dicono moderne, o per le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti al ballo, diventa facilmente occasione prossima di peccato. Le ballerine, se vogliono essere sincere, devono riconoscere che a scadenza più o meno lunga hanno trovato nel ballo o in occasione di esso la tomba della loro purezza.

Quante sono le farfalline che abbiano saputo danzare allegramente nel vortice delle sale danzanti e tra le fiamme di passioni accese e divampanti come incendi senza bruciare le loro ali e cadere incenerite sulle braci accese? Non è il caso di farsi delle illusioni. I balli onesti dei nostri bravi nonni e nonne sono tramontati e restano solo più un ricordo storico nella memoria di una generazione che sta tramontando. Questo diciamo per aprirci la strada alla risposta del quesito. A noi sembra che il promuovere balli o serate danzanti fra le socie di A.C. sia contro lo spirito degli statuti, sia una cosa pericolosa e inutile agli effetti di far loro evitare i balli promiscui.

Contro lo spirito degli statuti che escludono il ballo come divertimento non ammesso e non confacente alle finalità così alte della formazione all'apostolato. Già si vede in questa formulazione la grave carenza di formazione delle socie di cui si tratta, se per allontanarle dai balli promiscui è necessario procurare loro dei surrogati così scadenti. Si dirà che chi scrive non comprende le necessità dei tempi e che non sa adeguarsi all'evoluzione rapida delle nuove generazioni. Sarà così. Ma intanto chi scrive ha potuto constatare che le giornate più gloriose dell'A.C. furono proprio quelle in cui costrette dalla necessità esterne ad una maggiore interiorità le branche dell'A.C. sono sfociate in opere magnifiche di apostolato. Comprendiamo che non si può prescindere da un sano divertimento e da attività ricreative, ma vorremmo che fosse noto a tutti i soci di A.C. che queste attività hanno una finalità apostolica e sono da incrementare solo in quanto servono come mezzo di attrazione o di preservazione. E quindi più per conquistare chi è fuori dell'A.C. che per sollievo di chi è nei ranghi dell'apostolato e deve impegnarsi alla conquista.

In secondo luogo questi balli sono pericolosi perchè coltivano l'amore della danza, anche in chi alla danza non pensava. Ci sembra che il bacillo del ballo non sia un bacillo da coltivare in seno all'A.C. e coltivare nel cuore delle gemme che sbocciano alla vita.

Questa danza promossa dal sacerdote è nata fatta a confondere le idee, a far decrescere l'orrore al ballo malsano, ad avallare

divertimenti poco serii svolgentisi sotto gli occhi della autorità ecclesiastica e in ambienti ove generalmente si sentono parole di condanna per i balli. Conserviamo e acutizziamo l'avversione ai balli negli ambienti nostri, altrimenti lentamente, ma sicuramente introduciamo merce avariata di contrabbando nelle nostre file. Non scimiottiamo l'America; restiamo saldi alle belle tradizioni italiane che all'America hanno fatto scuola per tanti lustri.

Inoltre è una ingenuità il pensare di trattenere le socie dai balli promiscui con la cura della danza non promiscua. Non appena le gambette sapranno roteare con grazia e disinvoltura, state certi che le socie alla compagna sostituiranno il compagno e si troveranno fra le braccia di un uomo come le porta il loro innato istinto femminile. Voi aprite loro la strada e le mettete nella tentazione. Noi vorremmo sfidare i parroci o le suore promotrici di balli non promiscui a dirci candidamente se le nostre sono supposizioni teoriche o se non trovano invece riscontro nella realtà. Coltivate nel gatto il gusto del lardo e poi ditegli, se riuscite, che deve accontentarsi del lardo buttato sotto la tavola, ma non salire mai ad addentare il lardo più profumato che è sopra la tavola. E' una ingenuità! Si consideri poi anche l'impressione scandalosa che una simile iniziativa presa dal parroco produce su tutta la popolazione. Ci sarà certamente chi approva, chi loda, chi applaude alla superata ostilità a questo genere di divertimenti, chi magnifica il parroco come un uomo moderno e aperto alle nuove esigenze dei tempi. Ma guardateli in faccia: chi sono costoro? Non sono certamente i più assidui frequentatori della chiesa. La parte sana e bempensante sarà male impressionata e smarrita. Passare accanto alle sedi di A.C. e vedere dalle finestre uno spettacolo danzante metterà lo sconcerto nelle loro idee e penseranno che in fondo anche quelli che ballano con balli promiscui non fanno tanto male. Camminiamo sulla linea tradizionale che è più sicura e cerchiamo di spegnere nel cuore delle fanciulle l'arsura dei divertimenti danzanti, non di coltivarla. E se le socie si dimostrano restie, impermeabili e refrattarie alla buona formazione, apriamo loro i battenti dell'A.C. non per riceverle, ma per lasciarle uscire senza rimpianto. Con così scarsa generosità non si costruiscono delle apostole, ma delle banderuole. Se si trattasse di balli non promossi da parroci, ma furtivamente introdotti dalle socie all'insaputa dei loro assistenti in certi incontri familiari in sede o a domicilio diremmo che è meglio non fare interventi e fingere di non vedere o sapere. Così se in occasione di carnevale o di sagre, mentre fuori furoreggia la danzomania che sembra mettere in tutte le ragazze un fremito irresistibile alla danza, le socie, travolte quasi dal clima surriscaldato, hanno improvvisato uno spettacolo ad uso interno o un numero di danza tra di loro, il parroco intelligente eviterà di drammatizzare l'accaduto, nè prenderà provvedimenti che possono essere giudicati imprudenti o troppo rigoristi. Sono ondate che passano. Ma noi abbiamo parlato non di queste esplosioni quasi spontanee e sporadiche, ma come dice il quesito, di balli promossi dallo stesso parroco. Il che a noi sembra da escludersi per i mo-

tivi esposti. Il lettore è padronissimo di essere di opinione diversa e noi non ci offendiamo per questo.

Anticipo di applicazione di Messe.

Sono un parroco congruato. Talvolta resto senza offerte di Messe. Posso lecitamente applicare in tali giorni anticipandole, le Messe "ad mentem Episcopi" che dovrei applicare nelle feste feriate?
Il motivo del trasferimento è sufficiente.

R. - Ella non può anticipare l'applicazione delle *feste feriate* in cui dovrebbe applicare « ad mentem Ordinarii » per due motivi: 1) Perchè non sa se l'Ordinario abbia già le applicazioni; può darsi che momentaneamente siano esaurite anche per lui. Inoltre può darsi che l'Ordinario non abbia ancora fissata l'applicazione in modo determinato. 2) Perchè si viola un precetto della chiesa che vuole la Messa applicata nelle *feste feriate* e se concede dei privilegi ai Vescovi, i privilegi sostituiscono la legge comune.

Elemosina di Messe al Vescovo.

Capita invece che nelle feste feriate sono richiesto di applicare la Messa secondo private intenzioni, per sepolture, Matrimoni, ecc.
Al Vescovo basterà che io rimetta la tassa sinodale, trattenendomi quello che viene richiesto ad esempio "ratione cantus" o "pro statuta hora"?

R. - Questo è il *punctum dolens* di molte diocesi. Diciamo una parola breve, ma chiara. La S. Sede più volte ha risposto che al Vescovo bisogna rifondere l'intera tariffa non volendo che il Celebrante approfitti di questi privilegi. E' solo permesso inviare al Vescovo la tariffa diocesana quando si tratta di Messe di diritto parrocchiale quindi di Messe di sepolture, matrimoni, funerali, ecc. Ecco le precise parole che la S. Congr. del Concilio approvò in data 10 nov. 1917 « Si diebus festivis abrogatis exsequiae vel nuptiae fiant et parochus Missam exquiritur vel pro sponsis celebrare debet stipendium usitatium pro Missa privata tantum Nobis tradendum est, in omnibus aliis casibus vero stipendium integrum sive manu oblatum sive ex fundatione statutum nobis trasmittendum est ». La S. Cong. approvò la decisione ma vi aggiunse la clausola: « nisi morali certitudine constet, excessum communis eleemosinae oblatum fuisse intuitu personae vel ob maiorem laborem aut incommodum ».

Dal che si deduce che il Celebrante può tenersi ciò che eccede la tariffa diocesana quando l'offerente gli dice espressamente « Le dò il di più della tassa perchè se la tenga Lei ».

Così può ancora tenere l'eccedenza quando questa è data per compenso ad un incomodo estrinseco alla celebrazione. Es. una Signora fa celebrare una Messa in una Cappella lontana dalla Chiesa parrocchiale o anche in Chiesa parrocchiale, ma ad ora molto scomoda ed insolita. Questo è espressamente permesso.

Can. GIUSEPPE ROSSINO

Officium pro officio.

Sono un parroco. Di tanto in tanto nel Ministero devo cantare l'ufficio per i defunti (3 notturni e lodi, oppure un sol notturno). Domando: Tale canto solenne può supplire all'obbligo dell'ufficio divino per le stesse ore canoniche?

Io penso di sì per i seguenti motivi:

A) anche questo ufficio fa parte del breviario, compilato, ordinato e promulgato dalla Chiesa.

B) "Officium pro officio valet".

C) La sostanza dell'Ufficio Divino è la Lode di Dio. Ora nell'Ufficio dei morti noi abbiamo anche questa lode.

D) Non sarebbe una stonatura che per un sacerdote ci sarebbero nella stessa giornata due ufficiature notturne e doppie lodi?

R. - *Ad apicem juris* non oserei dire che si tratti di *inosservanza grave* dato che gravi autori insegnano che mutare scientemente un officio con un altro non costituisce grave peccato. E se ciò avvenisse di rado la legittima causa sembrerebbe giustificarlo, purgandolo anche da peccato veniale di disobbedienza. Nella pluralità dei casi resta almeno una venialità che un Sacerdote deve sempre cercare di evitare. Del resto il Sacerdote ha per ufficio la preghiera e quindi non si proceda col contagocce.

Confessione di donne fuori del confessionale.

Si può ricevere la confessione di donne appartenenti al defunto per il quale, previa autorizzazione dell'Ordinario del luogo, si celebra la Santa Messa in una stanza attigua alla camera ardente, mancando naturalmente il confessionale e confessandole magari in altra camera perchè desiderano fare la S. Comunione in suffragio del defunto?

R. - Il can. 910, p. 1°, dice che le confessioni delle donne non devono avvenire «extra sedem confessionalem» nisi ex causa infirmitatis aliave verae necessitatis. Bisogna adunque riportare il caso surriferito nel tracciato di detto canone. Se queste donne chiedono di confessarsi mentre avrebbero benissimo potuto andare in una chiesa senza grave incomodo, la risposta deve essere negativa. Sarebbe un abuso pericoloso perchè aprirebbe il varco ad altri abusi consimili. Si sa che le donne trovano facilmente pretesti per rendersi singolari.

Se invece si tratta di persone anziane che stentano a dislocarsi, di brutta stagione, o di notevole distanza dalla chiesa in modo da costituirle in stato di necessità la confessione in un ambiente decoroso non può dirsi vietata.

In questo caso si provveda alla rimozione dello scandalo, alla osservanza di cautele opportune invitando le penitenti a coprirsi il capo ed il volto con un velo che tolga a loro ed al confessore una soggezione che potrebbe essere nociva alla sincerità.

Can. GIUSEPPE ROSSINO

Lavoro festivo.

Ci sono tante brave donne timorate di Dio che hanno una preoccupazione di coscienza. Dico preoccupazione in un certo senso: non si sentono perfettamente tranquille e d'altra parte non sono disposte a cambiare.

I giorni festivi sono per loro i più fastidiosi; non sanno come farli trascorrere tanto che spesso si permettono dei lavori a maglia o simili per fare arrivare la sera.

Che cosa si deve dire loro? Di partecipare alle funzioni pomeridiane della Domenica? A volte sarebbe per loro troppo pesante perchè l'andare alla Chiesa costerebbe troppo sacrificio. A volte potrebbero anche e non ne hanno voglia; altre volte infine questo espediente a loro non basta. Si deve a loro imporre assolutamente l'astensione o lavorare solo per i poveri e per la Chiesa; o si potrebbe loro trovare un bucherello aperto per poterle scusare?

Mi pare che si permetta ai carcerati di lavorare per fare trascorrere il tempo; non si potrebbe in qualche modo avvicinare la condizione di queste donne che non si interessano di televisione, di sport, di cine ecc.... alla condizione di chi ha necessità di trovare qualche occupazione se non per vincere tentazioni, per non annoiarsi?

R. - Il parroco non cessi di ricordare a quelle brave donne, timorate di Dio, che la Vergine, sui monti della Salette, in mezzo alle lagrime, disse che la profazione della festa e la bestemmia sono le due cose che rendono pesante il braccio di suo Figlio. Ma neppure sia troppo rigoroso con loro, che, come egli stesso afferma, non si interessano di televisione, di sport, di cine, ecc.

Oltre le opere di pietà e di carità citate, e tante altre che si potrebbero citare, le assicuri, che possono, senza peccato grave, impiegarsi in lavori di maglia ed altre simili opere servili per due e fino a tre ore. Si tratta di lavori minuti, fatti senza malizia o disprezzo, anzi con una certa preoccupazione di coscienza. Le persuada che, quando si son sottratte quelle due o tre ore ad opere servili, poco altro tempo resta loro disponibile per la casa ed il marito e i figli. Ci son tante cose tra le pareti domestiche, che si possono e si devono compiere. Hanno esse bisogno di rammendare i vestiti loro e dei familiari, far da mangiare, badare alla pulizia ed all'igiene.

Se, alla fine, tutto quanto detto e da fare non basterà a tranquilizzare quelle brave donne, il parroco si metta d'accordo col proprio Ordinario, e chieda una speciale dispensa a Roma. So di altri parroci che l'hanno comandata, e l'hanno ottenuta.

Mons. DONATO VENDITTI

Anzianità di precedenza.

Fui ordinato Sacerdote il 30-5-1942, *però come religioso. Per gli eventi bellici, dal* 1943 *restai presso la mia famiglia, impossibilitato a raggiungere la mia sede religiosa. Riunificato il territorio Italiano,*

anno 1945, per ragioni di famiglia ottenni l'Extra Claustra per un triennio e successivamente per un secondo triennio. Quindi l'Ordinario del luogo mi accolse nella sua diocesi " pure et simpliciter " ed ottenni il decreto di secolarizzazione l'anno 1952. Ora il quesito è questo: « Si deve tener conto della mia anzianità di sacerdozio (anni 16) oppure della data di incardinazione (anche in relazione ai benefici diocesani) rispetto agli altri Sacerdoti della diocesi? Come deve intendersi il Canone J. C. n. 111 paragr. 1, e soprattutto il paragr. n. 2? Ora nel caso che voglia prendersi per anzianità la data del 1952 mentre sono sacerdote dal 1942 ed ho ottenuto la tonsura (s'intende presso l'Ordine religioso) dal 1939 è ammissibile che io debba trovarmi indietro a sacerdoti più giovani di me che sono stati ordinati anche qualche giorno prima del 1952? Se così fosse si potrebbe avere anche il caso per esempio di un sacerdote di 50 anni di Messa che si sposta in un'altra diocesi e che prenda come data d'incardinazione quella dell'iscrizione nella nuova diocesi e venga così a trovarsi indietro a giovanissimi che siano stati ordinati solo qualche giorno o mese prima ».

Inoltre dovendo il Vescovo procedere alla concessione di un beneficio (come il mio caso specifico) per esempio di ingresso nel Capitolo della Cattedrale, è tenuto a guardare l'anzianità relativa alla data di incardinazione o può egli agire indipendentemente?

I canoni riguardanti il mio caso sono diversi, desidererei avere una esauriente ed autorevole risposta.

R. - Ogni chierico, ai sensi del can. 111 par. 1, deve essere ascritto ad una diocesi. Ma tale iscrizione non ha relazione col conferimento dei benefici. Il collatore di questi, nel concederli non è tenuto a guardare all'età o alla incardinazione degli elegendi, ma solo ai loro meriti, col rispetto certamente a tutte le condizioni del diritto.

Riguardo, poi, alla precedenza, a maggior chiarezze distinguiamo. Trattandosi di persona morale (come il Capitolo Cattedrale del caso), che ha *gradi* (Dignità, Canonici) ed alle volte anche diversi *ordini* di grado (Canonici, Presbiteri, Canonici diaconi, ecc.), il grado superiore precede l'inferiore, e, nell'*ordine,* ha la precedenza chi ha ricevuto prima il possesso del beneficio; e, se tale possesso è stato contemporaneo, avrà precedenza il *senior aetate.* Lasciamo altri minuti particolari.

Se, invece, ci troviamo di fronte a persone ecclesiastiche non formanti una persona morale, e sono tutti dello stesso grado, p.es., del grado sacerdotale, bisogna anzi tutto, per la precedenza, tener presente l'*autorità* (ex gr. il parroco nei rapporti col suo coadiutore), e, poi, la *anzianità* di *ordinazione.* Anche qui naturalmente, « si eodem tempore ordinationem receperint, senior aetate » sarà l'avente diritto alla precedenza.

E' questo — mi pare — il più pratico e breve commento ai can. 106.

Mons. DONATO VENDITTI

Revocatio potestatis subdelegatae assistendi matrimonio

Septimius, parochus, Philippo suo vicario cooperatori delegavit potestatem generalem assistendi matrimoniis in paroecia celebrandis (1). Die 7 Maii Septimius relinquit paroeciam, ut curam peragat aquarum par duas hebdomadas et deide, uno tractu, brevibus gaudeat feriis per alias duas hebdomadas. Cum Philippus praeditus sit potestate audiendi confessiones, curam paroeciae ei relinquit et proficiscitur.

Die 20 Maii Philippus potestatem assistendi matrimoniis qua gaudet subdelegat Laurentio, sacerdoti religioso, ut assistat matrimonio suae sororis, cum licentia parochi proprii sponsae, die 23 celebrando in ecclesia religiosorum sita in paroecia Septimii. Die 20 Maii Septimius inexpectatus domum redit et audiens haec facta, iratus vehementer dicit Philippo: « Tu scis mihi non placere, ut matrimonia celebrentur apud patres; debuisti abstinere ab hac subdelegatione facienda; ego revoco hanc delegationem et abhinc te privo facultate subdelegandi potestatem assistendi matrimoniis, nisi cum mea expressa licentia ». His dictis Septimius lectum petit et die sequenti summo mane relinquit domum et paroeciam, ut gaudeat suis feriis.

Philippus statim post verba habita cum parocho scribit litteras, quibus Laurentium certiorem reddit parochum revocasse delegationem ei factam, cras tradendas ipsi Laurentio. Nocte autem perpendens incommoda, deceptionem et scandalum quae oriri facile possunt, et iudicans modum agendi parochi esse iniquum, litteras destruit aliasque scribit quibus absque ulla allusione ad revocationem factam Laurentio concedit potestatem assistendi. Alia die has litteras Laurentio tradit dicens « faveas perlegere ». Laurentio litteris perlectis mirato et dicenti: « sed iam mihi dedisti subdelegationem » respondet: « dubitavi de validitate delegationis a me factae; sic res est certa; tu es delegatus ». Laurentius assistit matrimonio sororis suae.

Quid dicendum de actibus parochi et sui vicarii?

1. - Praeprimis Septimius transgressus est praescriptum canonis 465 § 4, qui praecipit ut parochus, pro temporis spatio ultra hebdomadam relinquens paroeciam, non tantum debeat habere licentiam Ordinarii loci scripto datam, sed etiam vicarium substitutum sui loco in paroecia relinquere. Nihil impedit quominus vicarius cooperator paroeciae addictus constituatur vicarius substitutus. Sed haec constitutio non habetur solo facto quod parochus paroeciam relinquit et omittit alium sacerdotem constituere vicarium substitutum. Requiritur constitutio, quae est actus iuridicus positivus et *specificus*, et qui nullum habet effectum iuridicum nisi vicarius substitutus sit ab Ordinario approbatus (2).

---

(1) Ad normam c. 1096.

(2) Interpretatio authentica ad c. 465 § 4, data die 14 Iulii, 1922. *A.A.S.*, 1922, pag. 427.

Verum est quod vicarius cooperator qui gaudet potestate audiendi confessiones ab Ordinario ei delegata et potestate assistendi matrimoniis a parocho ei data delegatione generali ad normam c. 1096, potest necessitatibus ordinariis paroecianorum providere. Attamen alii casus contingere possunt, quibus providere potest vicarius substitutus quia gaudet plena potestate paroeciali et in iure venit nomine parochi (3), non autem vicarius cooperator qui ratione muneris nulla gaudet potestate et illa tantum gaudet quae ordinarius vel parochus delegatione ei concedit (4). Vicarius cooperator sola potestate absolvendi a peccatis et assistendi matrimoniis praeditus nequit dispensare ab impedimentis in casu sic dicto perplexo (c. 1045) nisi in casibus occultis et tantum in foro sacramentali (5); nec a lege ieiunii, abstinentiae et observantiae festorum (c. 1245). Sane parochus potest vicario etiam has potestates delegatione concedere. Sed etiamsi tali modo necessitati paroeciae esset perfecte provisum (quod non est, quia etiam huiusmodi vicarius cooperator non habet omnia iura et obligationes parochi sicut vicarius substitutus), hoc non iustificat transgressionem praescripti canonis 465. Nam ratio qua parochus constituere debet vicarium substitutum est, quia lex generalis id praecipit, et ratio qua lex hoc praecipit est quia bonum paroeciarum et Ecclesiae exigit ut modus providendi paroeciae pro tempore absentiae parochi non relinquatur iudicio parochorum, sed fiat modo lege statuto.

2. - Si Philippus constitutus fuisset vicarius substitutus, ipse gauderet potestate *ordinaria*; nunc eius potestas assistendi matrimoniis est *delegata*. Quapropter ipse non potest *delegare* ad normam c. 199 § 1, sed tantum *subdelegare* ad normam c. 199 § 3 « ad actum tantum ». Subdelegatio ad universitatem negotiorum iam est exclusa alia ratione, scilicet ratione c. 1096, qui delegationes generales tantum admittit erga vicarios cooperatores, et in paroecia non habentur alii vicarii cooperatores praeter Philippum. Sed hoc est mere per accidens. Si casus contingeret in paroecia in qua habentur plures vicarii cooperatores, Philippus *constitutus vicarius substitutus* posset eos delegare ad universitatem negotiorum seu ad assistendum *omnibus* matrimoniis celebrandis in paroecia; Philippus generaliter *delegatus* a parocho non posset delegare alios vicarios nisi *ad determinatum matrimonium seu ad actum.*

3. - Philippus subdelegando Laurentium valide delegavit. Etiam si Philippus sibi conscius fuisset hanc subdelegationem esse contra placitum parochi, actus fuisset validus. Hoc iam sequitur, si actus Philippi applicetur statutum c. 203: « Delegatus qui mandati fines excedit, nihil agit; hos tamen excessisse non intelligitur delegatus qui *alio modo ac deleganti placuerit* ea ad quae delegatus est pe-

(3) C. 451 § 2, n. 2 et c. 474.

(4) C. 476 § 6.

(5) Proprie quia praeditus potestate assistendi, huiusmodi vicarius nequit agere partes sacerdotis delegati ad normam c. 1098 § 2, cui, ad normam cc. 1044-1045, est potestas dispensandi in foro externo et in foro interno non sacramentali.

ragit, nisi modus ipse fuerit a delegante praescriptus tamquam conditio ». Philippus non excessit fines mandati sui, et nullus modus subdelegandi ei fuit praescriptus.

Mihi tamen videtur quod casus Philippi nullatenus regitur canone 203. Hic canon agit de *exercitio* potestatis delegatae (subdelegatae) seu de actibus ad quos quis est delegatus. Philippus autem delegatus est ad assistendum matrimoniis; non est delegatus ad subdelegandum. Ius subdelegandi habet aliude, scilicet vi canonis 199 § 3 et non vi delegationis factae a Septimio parocho.

Ipsuper, etiamsi quis ius subdelegandi haberet a suo parocho, puta casu quo delegatus est ad actum cum facultate concessa subdelegandi alium ad actum, hic actus subdelegationis non regeretur canone 203, quia subdelegare non est evercitium potestatis, seu actus ad quem quis est delegatus. Et de tali actu agit c. 203. Delegatio et subdelegatio reguntur c. 199. Qui subdelegat potestatem quam acquisivit ad actum et absque facultate subdelegandi, certissime invalide agit, sed quia agit contra c. 199 § 3; non quia ageret contra c. 203.

Subdelegando Laurentium Philippus valde probabiliter etiam licite egit. Ipse actus subdelegationis certo non est actus illicitus. Fieri tamen potest ut aliqualiter imprudenter egit, procedens scilicet quadam independentia contra voluntatem vel desiderium parochi sui, cui in ministerio paroeciali est subiectus (6).

4. - Ira et praecipitantia quibus parochus procedit sunt severe reprobandae. Nulla datur ratio irascendi, sed ad summum ratio paterne monendi et docendi vicarium. Revocatio potestatis semel concessae, in re tam gravi ut est assistentia matrimonialis, facta praecipitanter et proinde absque debita circumspectione et cautione implicat periculum causandi gravissima incommoda, perturbationes, deceptiones et etiam scandala apud personas quarum interest celebratio nuptiarum, scilicet nupturientes, eorum parentes, invitatos. Revocare potestatem assistendi ita ex abrupto et tempore ita proximo diei celebrationis est actus valde nocivus, quae nulla ratione proportionata iustificatur. Nam dato non concesso quod parochus merito et ob rationes sufficientes noluit permittere ut patres assistant alicui matrimonio, post delegationem semel factam et postquam ex parte nupturientium et parentum omnia erant parata ad celebrationem in ecclesia religiosorum, res factae erant sustinendae, cum agatur de uno solo matrimonio. Deinde parochus potuisset providere pro casibus futuris.

5. - Dico: dato non concesso. Etenim, agitur de casu in quo Septimius non habet illud ius assistendi, de qua sermo est in c. 1097. Hoc ius enim spectat ad parochum sponsorum. Si hic nupturientibus, suis subditis, concesserit licentiam de qua in c. 1097, ut matrimonium celebrent in aliquo sanctuario aut ecclesiam quam praediligunt, parochus paroeciae in qua hoc sanctuarium vel ecclesia sita est communiter non rationabiliter agit, si renuat ibi per se vel

(6) C. 476 § 7.

per sacerdotem delegatum matrimonio assistere. Sic enim impedit fideles ne cum licentia proprii parochi contrahant in ecclesia quam elegerunt. Practice parochus eos contringeret, ut aut celebrent in sua ecclesia, aut maneant extra suam paroeciam. Ni fallor hoc non est menti legislatoris congruum. Insuper reprobandus videtur parochus qui denegatione delegationis ad assistendum nupturientes impedit ne contrahant coram sacerdote quem ipsi eligunt, si hoc desiderant rationabiliter. Ecclesia libenter salvas videt certas fidelium libertates. Modus agendi Septimii tiranniam sapit et aptus est ad causandam apud fideles aversionem a clero et religione.

6. - Revocatio potestatis quam Philippus subdelegavit Laurentio a parocho facta est prorsus invalida et non efficaciter exstinxit hanc potestatem. Ratio huius non est, quia Septimius caret iure revocandi hanc potestatem. Parochus habet ius revocandi potestatem quam suus delegatus alteri subdelegavit; agitur de *sua* potestate quam habet ut ordinarium et cuius officium suum est fons principalis. Neque obstat canon 207 § 1 dicens « revocatione *delegantis* delegato directe intimata ». Nam hic canon non intendit determinare *personam*, quae revocare potest, sed tantum determinare *modum* quo revocatio fieri debet. Verba « revocatione delegantis » intelligenda sunt « revocatione personae legitime revocantis ». Canon 207 statuit *quomodo* ille, qui habet ius revocandi, procedere debeat ut revocatio vere exstinguat potestatem delegatam. Qui habeat ius revocandi, ex aliis fontibus est statuendum (7).

Ratio qua revocatio a Septimio facta caret effectu est, quia revocatio est quidem facta, sed non est Laurentio *directe intimata ab ipso Septimio*. Hoc explicite requiritur canone 207 § 1. Dicens Philippo se revocare potestatem ab illo subdelegatam Laurentio, parochus revocationem directe intimat *Philippo*, non « *delegato* » scilicet Laurentio. Revocatio sic facta nullum effectum habet pro exstinctione potestatis Laurentio subdelegata. Etiamsi Philippus vel alius Laurentium certiorem redderet de revocatione a Septimio facta, sed propria auctoritate, et non *de mandato Septimii*, non haberetur intimatio *a revocante directe facta*, et potestas non esset exstincta. Directa intimatio haberetur, si Septimius Philippo iniungeret ut Laurentium certiorem reddat de revocatione a se facta, et Philippus hoc mandatum executioni mandaret.

7. - Defectu scientiae iuris canone 207 contenti laborans Philippus scripsit litteras in quibus Laurentium certiorem reddere voluit potestatem assistendi esse revocatam a parocho. Nam hae litterae in vanum essent scriptae. Etiamsi Philippus litteras ad Laurentium missiset et hic eas legisset, potestas non fuisset exstincta. Haberetur *indirecta* intimatio, quae ad hunc effectum non sufficit. Immo, hae litterae scriptae et missae possent in Laurentio excitare errorem, quo ipse putare coepit suam potestatem subdelegatam esse revera exstinctam, sive quia laborat eodem iuris ignorantia ac Philippus, sive

---

(7) Interpretationem canonis 207 § 1, fusius tractavimus in opere nostro « Potestas ordinaria et delegata », Romae, 1957, apud Desclée.

quia facile contingere potest ut credat Philippum scribere *de mandato* parochi.

8. - Inepte et absque ullo effectu iuridico Septimius Philippum privavit (melius: privare conatus est) facultate subdelegandi potestatem assistendi matrimoniis, quam ipse ei delegavit *generaliter* seu *ad universitatem negotiorum*. Nam ipso iure communi (c. 199 § 3) statuitur potestatem delegatam ad universitatem negotiorum posse subdelegari in singulis casibus. Philippus *potestatem assistendi* quidem habet a parocho, sed *facultatem subdelegandi ad actum* hanc potestatem nullatenus habet a parocho, sed a iure communi. Quod autem ius commune seu Supremus Ecclesiae Rector et Legislator concedit, parochus auferre efficaciter nequit. Parocho qui vult impedire ne suus vicarius cooperator habeat facultatem subdelegandi potestatem assistendi matrimoniis alteri sacerdoti ad actum, unum tantum medium praestat scilicet: vicario non dare delegationem ad universitatem negotiorum seu ad omnia matrimonia in paroecia celebranda. Debet ipsum delegare ad actum tantum, qualibet vice. Hoc faciens obtinet ut subdelegatio a vicario facienda non amplius regatur c. 199 § 3, sed c. 199 § 4, ita ut vicarius ad subdelegandum indigeat concessione expresse data (8).

9. - Philippus optime fecit destruens litteras quibus Laurentium certiorem reddere voluit suam potestatem essere revocatam, cum litterae fuerint ad hoc inefficaces et decipientes.

10. - Sequitur Philippum inutiliter scripsisse alias litteras, quibus iterum subdelegavit Laurentium. Potestas subdelegata enim iam data non erat exstincta.

Actus subdelegationis renovatae ex se non laborabat defectu quo erat invalidus. Ratio ob quam hic actus in casu nihil effecit est, quia potestas iam erat in Laurentio. Quapropter si parochus inscio Philippo telephonice Laurentio intimasset revocationem et Philippus deinde secundas litteras Laurentio transmisisset, hic iterum obtinuisset potestatem assistendi matrimonio sororis suae. Actus Philippi non est mera *confirmatio* subdelegationis iam factae, sed est *nova* subdelegatio, facta in opinione primam subdelegationem fuisse efficaciter irritatam.

11. - Prudenter et sapienter egit Philippus abstinendo a revocatione potestatis a se subdelegatae. Iam quia modus agendi parochi erat graviter irrationabilis. Sed insuper et praesertim, quia revocatio in casu provocasset gravissima incommoda et scandalum, cum celebratio matrimonii in ecclesia religiosorum erat iam statuta et proxima, ita ut multa iam erant praeparata.

Dr. L. Bender, O.P.

---

(8) Vide L. Bender « *Potestas ordinaria et delegata* », n. 44. Casu quo Philippus constitutus fuisset vicarius substitutus ad normam c. 465 § 4 et 474, parochus etiam non potuisset eum privare iure delegandi Laurentio aut alii sacerdoti determinato potestatem assistendi ad determinatum matrimonium. Sed in hoc casu ob canonem 199 § 1 (non § 3), quia potestas vicarii substituti est *ordinaria*.

S. Sede e Chiesa

Sono un abbonato di Perfice Munus! *e desidererei avere, se è possibile, qualche nozione intorno alla S. Sede e alla Chiesa Cattolica e conoscere quali differenze vi sono tra l'una e l'altra.*

Ci accingiamo a rispondere a questo quesito con la massima brevità, ma ci auguriamo con chiarezza.

Col nome di S. Sede, sinonimo di Sede Apostolica, denominazione questa un poco più antiquata, nel Codice del Diritto Canonico s'intende non solamente il Romano Pontefice, ma anche, ove non osti la natura della cosa o il contesto della legge, la Curia Romana, composta delle Congregazioni, Tribunali ed Offici, di cui si avvale lo stesso Romano Pontefice per disbrigare gli affari riguardanti la Chiesa universale (can. 7).

Da queste parole risulta chiaro che il Codice dà un duplice significato al nome di S. Sede; uno più stretto indicante il solo Romano Pontefice, andato comunemente in disuso e conservato solo nei documenti ufficiali; l'altro più ampio, col quale si indica l'insieme dei dicasteri ecclesiastici tramite i quali il S. Padre suole governare la Chiesa.

La Chiesa invece è la società visibile, esterna dei fedeli istituita da nostro Signore Gesù Cristo per la santificazione delle anime ed il conseguimento della felicità eterna. La Chiesa perciò, al pari di ogni società civile, viene ad essere una società giuridicamente completa e perfetta, in quanto è in possesso di tutte le note necessariamente richieste alla perfezione giuridica di una società. Essa infatti ha i suoi membri, i fedeli; la sua gerarchia composta di vescovi, sacerdoti e ministri, al cui vertice è il Papa; i suoi mezzi per il raggiungimento del fine suo proprio costituiti particolarmente dai Sacramenti; le sue finalità di santificazione e salvezza; ed in fine possiamo aggiungere, benchè non richiesta alla sua personalità giuridica, la sua visibile e millenaria storia.

Questa stessa perfezione giuridica fa sì che tutti i diritti e doveri propri di una persona giuridica collegiale competono anche alla Chiesa; e fra gli altri diritti anche quello della libertà di scegliersi una forma di governo, come appunto avviene presso le società civili. Gesù Cristo però, nel fondare la Chiesa, la privò di quest'ultimo diritto e lo esercitò direttamente e per sempre, istituendo il Primato della S. Sede Apostolica, di cui abbiamo parlato in principio, e che è un'altra persona giuridica con tutti i diritti e doveri propri della suprema giurisdizione. In tal modo la Chiesa, in quanto società perfetta, composta di tutti i cristiani, ha tutti i diritti e doveri che per sè competono ad ogni società pubblica e perfetta; ma per quanto riguarda l'esercizio della giurisdizione, esso è affidato ad un'altra persona giuridica costituita ugualmente da Cristo nella stessa Chiesa, a maggiore utilità di essa, ossia la S. Sede o

Primato del Romano Pontefice. Il Sovrano Pontefice gode perciò del potere pieno e supremo di giurisdizione su tutta la Chiesa in materia di fede e di costumi e per quanto riguarda la disciplina ecclesiastica.

In forza di tale potere al Papa compete una preminenza universale su tutta la Chiesa caratterizzata da autorità veramente episcopale, per cui questa sua autorità non si risolve in un semplice diritto di vigilanza e di controllo, ma è un effettivo potere di governo, come quello che detiene ogni vescovo nella sua diocesi. Governo che viene esercitato direttamente sull'universalità dell'orbe cattolico e su ciascuna comunità cristiana, di cui detto cattolicesimo si compone; sulla totalità dei pastori e su ciascuno di essi; perciò può affermarsi senz'altro che ogni diocesi ha due pastori, che governano simultaneamente con una giurisdizione ordinaria ed immediata. Nè ciò presenta difficoltà alcuna, perchè i due capi esercitano un'autorità diversa, in quanto i vescovi sono pastori subalterni ed il Papa è il pastore supremo in forza del suo Primato.

Da quanto è detto risulta chiaramente che la forma di governo della Chiesa è monarchica, ossia il Papa è il capo assoluto della Chiesa Universale, essendogli soggetti tutti gli altri vescovi. Ciononostante però si trovano anche in questo assolutismo monarchico della Chiesa Cattolica elementi di un regime aristocratico e democratico. Il lato aristocratico del regime della Chiesa è determinato dal fatto che lo stesso Romano Pontefice, benchè gode di una sovranità indivisa ed indivisibile, è tenuto ad affidare una parte della sua missione ai vescovi, e ciò in base alla stessa istituzione divina. L'aspetto democratico poi è dato dal diritto che tutti i cristiani appartenenti alla Chiesa, di qualunque condizione siano, purchè in possesso dei requisiti richiesti, possono ascendere a tutte le dignità ecclesiastiche, non escluso lo stesso Papato. In altre parole la gerarchia ecclesiastica non è costituita da una casta determinata di fedeli, come è facile poter riscontrare presso altre religioni non cattoliche.

Sia la S. Sede che la Chiesa Cattolica, come già abbiamo avuto modo di notare, sono due persone giuridiche d'istituzione divina (can. 100, § 1), ossia istituite direttamente da Gesù Cristo. Ciò significa che per volontà formale di Cristo, e non in seguito per iniziativa degli Apostoli, è stata fondata la Chiesa ed è stato affidato a S. Pietro il potere supremo, nel quale è personificata la S. Sede. C'è da notare soltanto che, per quanto concerne la nota della personalità giuridica divina attribuita alla S. Sede e per la S. Sede al Supremo Pontificato, ossia a Pietro ed ai suoi successori, non è certo se deve limitarsi alla stessa S. Sede, presa nella sua accezione più stretta, ossia al solo Romano Pontefice, o si può estendere anche alla concezione più ampia che si ha della detta S. Sede, cioè Curia Romana compresa. E' sicuro però che i vari dicasteri (SS. Congregazioni, Tribunali ed Offici), che compongono detta Curia, hanno una propria personalità giuridica.

Pertanto la Chiesa Cattolica e la S. Sede pur essendo due persone morali giuridicamente ben distinte, non sono però separate

l'una dall'altra, benchè fra entrambe vi sono delle note differenziali.

La Chiesa è persona morale collegiale, poichè si compone dell'insieme dei fedeli, la S. Sede non è collegiale, dato che, almeno secondo la più comune opinione, come già accennato, è determinata dalla sola persona fisica del Romano Pontefice, benchè questi nel governo generale della Chiesa si avvalga dell'opera di molte altre persone fisiche e morali. La Chiesa Cattolica si estende all'universo intero, la S. Sede è ristretta, per la sua esistenza, alla sede episcopale romana, nonostante che la potestà, ossia l'ambito della giurisdizione del Romano Pontefice, in forza del suo Primato, ugualmente abbraccia tutto l'orbe cattolico. Un'altra nota differenziale tra la Chiesa e la S. Sede la troviamo nel fatto che mentre la S. Sede è incorporata nella Chiesa, come persona morale speciale voluta da Cristo, non è così della Chiesa, la quale invece ha la sua estensione territoriale, nella quale è compresa anche la S. Sede.

Nonostante queste differenze la S. Sede, ossia il Supremo Pontificato affidato a S. Pietro e per lui ai suoi successori, che ne perpetuano la durata, resta sempre la pietra fondamentale della Chiesa, per cui se mai dovesse crollare questa pietra anche l'edificio su di essa costruito andrebbe in rovina.

A quanto abbiamo già detto possiamo aggiungere ancora, nei riguardi particolarmente della S. Sede, che, pur non essendo necessario per la sua singolare natura di persona morale costituita da Cristo, che abbia del territorio proprio per godere della piena indipendenza nell'esercizio della sua giurisdizione, è, ciononostante, di stretta competenza della stessa S. Sede avere un principato civile su di un territorio determinato, oggi costituito dal minuscolo Stato della Città del Vaticano, affinchè la sua autorità possa esercitarsi più facilmente e meglio, con completa libertà ed autonomia.

Questa stessa autonomia, da qualsiasi altra potestà civile, dà inoltre alla S. Sede il diritto di comunicare con tutti i suoi sudditi di tutto il mondo, nel modo che crede conveniente, e particolarmente d'inviare Nunzi o Legati ordinari e straordinari e di ricevere gli ambasciatori che i governi intendono inviarle e quindi di stabilire continue e libere relazioni con tutti gli Stati. Anzi avendo Gesù Cristo affidato alla S. Sede il mandato di procurare il bene spirituale di tutti i viventi, e ciò sempre in maniera assolutamente indipendente da ogni autorità civile, essa ha ancora il diritto di estendersi in tutto il mondo e quindi in ogni territorio di stato civile, anche in quelli cioè dove non sono ancora costituite comunità cristiane.

Tutto ciò fa sì che la S. Sede, e con essa la Chiesa, deve ritenersi soggetto di diritto internazionale, nel senso che un territorio mentre appartiene all'autorità civile per titolo politico, appartiene anche alla S. Sede per titolo religioso. Nè in ciò si verifica difficoltà alcuna, perchè in questo duplice potere civile e religioso non esiste incompatibilità, essendo entrambi radicalmente diversi l'uno dall'altro.

Questa personalità di carattere internazionale spettante alla S. Sede è riconosciuta oltre che dal C.I.C., che in diversi canoni parla di

rappresentanti da stabilirsi tra essa ed i soggetti della comunità internazionale, anche dal Trattato del Laterano. Nell'articolo 2 di questo Trattato è detto infatti che l'Italia riconosce alla S. Sede la sovranità nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura in conformità alla sua tradizione e alle esigenze dalla sua missione nel mondo.

E per completare circa le varie prerogative della S. Sede in particolare, possiamo dire che esse sono determinate dalle seguenti specifiche competenze:

a) Supremo governo spirituale della Chiesa, ossia l'Universalis Ecclesiae Primatus.

b) Il sovrano potere temporale dello Stato della Città del Vaticano.

c) Il Patriarcato d'Occidente, il Primato d'Italia, il Vescovato di Roma con annesso il diritto di Metropolita della Provincia romana.

P. UMBERTO DA ARIENZO, O.F.M. Cap.

IL CLERO E LE LEGGI CIVILI

Certificato verde

Su « Perfice Munus! » (1958, n. 6, pag. 357) ad un *Quesito in ordine al Certificato Verde* D.B.A. ha risposto con alcune considerazioni, su cui mi sia permesso esprimere riserve.

Egli scrive:

« L'Art. 45 del Regolamento 29 gennaio 1931, relativo al Supplemento di congrua, prescrive che l'investito, per ottenere il pagamento di ciascuna rata, deve far pervenire il certificato, rilasciato dalla Curia sul modulo verde comprovante di aver esercitato *le funzioni del proprio ufficio*. Ora è evidente che nella fattispecie « ufficio » è equivalente a « officio sacro » di cui al can. 1409 e 451 e seg. del Codice di Diritto Canonico, sicchè la Curia deve dare assicurazione che il congruato ha veramente esercitato tutte le funzioni relative al suo officio sacro ».

Non mi sembra.

Natura giuridica del Certificato verde.

Secondo D.B.A. la Curia dovrebbe assumersi il compito di esprimere tre volte l'anno un giudizio sul congruato, se cioè ha veramente esercitato tutte le funzioni relative al suo officio sacro?

Dovrebbe esaminare, in base ai canoni da D.B.A. citati, se il beneficiato ha osservato l'obbligo della residenza (can. 465), se ha celebrato la Messa *pro populo* (can. 466), se ha amministrato nelle dovute regole i sacramenti (can. 467), se ha visitato *sedula cura* gli infermi (can. 468), se ha predicato, catechizzato, ecc.?

La Curia ha la possibilità di emettere un simile giudizio?

Il certificato verde diventa così un certificato di buona condotta?

E se il congruato, come afferma D.B.A., non ha veramente esercitato *tutte* le funzioni relative al suo officio sacro, la Curia in coscienza come può emettere un certificato verde? Dovrà accendere il semaforo rosso? Dirà allo stato che non ha fatto tutto il suo dovere, perchè riduca il supplemento? E lo stato potrebbe decurtare l'assegno di congrua? E in che misura?

Dove si va a finire?

Ed allora che cos'è il certificato verde? E' un attestato ufficiale della Curia, con cui si dichiara che il congruato per quel periodo era titolare di quel beneficio ed in quanto, *e soltanto in quanto*, titolare di quel beneficio ha pieno diritto al supplemento di congrua già maturato.

Nè si dica che la formula *ha esercitato le funzioni del proprio ufficio* sia imprecisa. Essa risponde perfettamente alla natura del beneficio. Il can. 1409 lo definisce come ente giuridico costituito di un officio sacro e del diritto di percepire i redditi della dote annessa

all'ufficio. La personalità giuridica del beneficio si fonda sull'officio: *beneficium propter officium.* Perciò la Curia, per affermare che il sacerdote ha diritto al supplemento di congrua non può che dichiarare che ha esercitato le funzioni del proprio ufficio, cui dipendono e quei redditi e quel supplemento.

Semplice dichiarazione quindi, che non può nè deve entrare in merito al modo con cui il beneficiato ha esercitato il suo officio. Perchè in tal maniera si emetterebbe una valutazione di carattere morale, spirituale. E ai fini della riscossione tale certificato di condotta come lo intende D.B.A. non potrebbe essere richiesto, perchè lo stato è completamente estraneo al campo disciplinare ecclesiastico e ne è del tutto incompetente.

Sequestro del Foglio verde.

D.B.A. continua:

« Quando poi un parroco amministra male i beni del suo beneficio, ai sensi dell'art. 51 e 52 della Istruzione della S.C. del Concilio 20 giugno 1929, gli Ordinari sono tenuti a provvedere a norma di diritto. Ora fra tutti i provvedimenti il meno oneroso è il non rilasciargli il foglio verde ».

Ora io vorrei chiedere a D.B.A.: quale canone od altra disposizione legislativa afferma che si può procedere alla non emissione del certificato verde? Non certamente gli articoli 51 e 52 sopra citati che parlano di sospensione dalla amministrazione e del sequestro del beneficio.

Io non sono riuscito a trovare nessuna conferma a quanto dice D.B.A.

E d'altra parte a me sembra che tale modo di procedere vada contro le vigenti disposizioni del diritto canonico.

Infatti il beneficiato secondo il can. 1409 appena prende possesso dell'ufficio sacro acquista il pieno diritto *percipiendi reditus ex dote officio annexos.*

La non emissione del foglio verde impedisce, sia pure anche per breve tempo, di entrare in possesso di redditi già maturati in suo favore.

Tale azione è una *inhibitio exercitii juris*, contemplata e regolata dal can. 1672 e seg., che pongono queste condizioni:

a) tale *inhibitio* deve essere proclamata per sentenza di giudice;

b) ma tale *suspensio exercitii juris decerni nullatenus potest, si damnum quod timetur possit aliter reparari* (can. 1674);

c) in ogni modo sempre salvo quanto dispone il can. 1923 par. 1: cioè si cerchi di recare al condannato il minor male possibile, *salvis semper quae eius victui vel industriae deserviunt et si agatur de clerico, salva honesta eiusdem sustentatione* a norma del can. 122, che afferma esplicitamente: *clericis, qui creditoribus satisfacere coguntur, salva sint quae ad honestam sui sustentationem... sunt necessaria.*

E chi può negare che il supplemento di congrua costituisca il minimo indispensabile per non morir di fame?

Questo minimo indispensabile alla vita — la *congrua pars* — deve essere sempre assicurato al beneficiato. Per esplicita volontà della Chiesa questo minimo è sacro, intangibile e va sempre salvaguardato.

Innumerevoli esempi possono essere citati a conforto di quanto sopra.

Il titolo di ordinazione (can. 979 par. 2) deve essere il possesso sicuro di quanto sia *vere sufficiens ad congruam sustentationem* e questo *pro tota ordinati vita.*

Se l'Ordinario intende rimuovere dal beneficio un sacerdote per uno dei motivi citati dal can. 2147 — fra cui c'è anche quello della cattiva amministrazione — è obbligato in forza del can. 2154 a provvedere al suo congruo sostentamento: *amoto parocho ... pro viribus consultat sive translatione ad aliam paroeciam, vel adsignatione alius officii aut beneficii, si ad haec idoneus sit, sive pensione...*

E se invece di rimuoverlo, l'Ordinario si limita a togliere all'investito l'amministrazione dei beni beneficiari od ecclesiastici, secondo l'art. 51 della Circolare della S.C. del Concilio citata dallo stesso D.B.A. (affidandola ad altro ecclesiastico all'uopo designato, al quale sarà assegnato un congruo compenso) dovrà destinare il residuo reddito netto a favore dello stesso beneficiato.

Questa materna premura della Chiesa per le esigenze materiali di coloro che lasciano ogni altra attività per dedicarsi al servizio dell'Altare, si può vedere anche nel can. 1484 che non ammette le dimissioni dal beneficiato se non consta il beneficiato *necessaria ad honestam sustentationem aliunde habere.*

Solo se è veramente garantito questo minimo indispensabile alla vita potrà essere proibita ogni altra attività commerciale e lucrativa (c. canoni 138-144).

Nello stipulare il Concordato con lo stato italiano la Chiesa ha avuto premura di salvaguardare questi suoi principi.

Infatti l'art. 6 del Concordato dice: gli stipendi e gli altri assegni di cui godono gli ecclesiastici in ragione del loro ufficio sono esenti da pignorabilità, nella stessa misura in cui lo sono gli stipendi e gli assegni degli impiegati dello stato (Confr. art. 80 del T.U. sulle Congrue).

E l'art. 26 par. 1 dice: in caso di cattiva amministrazione, lo stato italiano, presi accordi con l'autorità ecclesiastica, può procedere al sequestro delle temporalità del beneficio, *devolvendone il reddito netto a favore dell'investito...*

E l'art. 81 del T.U. su le congrue ribadisce che nel caso di sequestro del beneficio per ragioni di conservazione o tutela, il *pagamento del supplemento di congrua continua ad effettuarsi all'investito.*

Come si vede nel sopracitato articolo si parla di sequestro per ragioni di conservazione e di tutela, e non di sequestro di repressione che esisteva prima del concordato in base all'art. 33 del Regolamento 25 agosto 1899 col quale l'investito veniva spogliato delle rendite che venivano riscosse e incamerate dall'Economato generale dei benefici vacanti. In tal caso il pagamento del

supplemento di congrua veniva sospeso per tutta la durata del sequestro. Il concordato ammette il sequestro soltanto a tutela del beneficio e con la disposizione che il supplemento di congrua resta sempre di pertinenza dell'investito, che anche nel periodo del sequestro mantiene la rappresentanza del beneficio e gode di tutte le rendite.

In conclusione, in ogni azione a tutela dei beni beneficiali tanto da parte della Chiesa, quanto da parte dello stato, non si può intaccare quel minimo indispensabile alla vita del beneficiato, che è costituito dalla congrua, quel minimo indispensabile alla vita che lo stato e la Chiesa intendono in ogni modo salvaguardare e considerano intangibile.

Perciò a me sembra che quanto afferma D.B.A. non risponda alle disposizioni canoniche, nè allo spirito che le informa, spirito che tende alla piena salvaguardia di quella tranquillità economica che la Chiesa considera necessaria per ottenere dai sacerdoti l'amore indefesso a quei doveri pastorali che essi hanno liberamente accettato con la Sacra Ordinazione.

DINO M. CONTI

Questioni proposte

Gli aumenti dei fitti di immobili urbani.

Col mese di gennaio 1959 è maturato il diritto per tutti i proprietari locatari di immobili, con fitti assoggettati alla proroga legale, di apportare al canone di affitto corrisposto dall'inquilino al dicembre del 1958 un aumento nella misura uguale a quella già concordata e praticata all'inquilino il 1 giugno 1955 e il 1 gennaio 1956 e successivi.

Ricordiamo come gli affitti stipulati dopo il 1 marzo 1947 non sono assoggettati ai vincoli della proroga e conseguentemente i relativi canoni di affitto, rientrando nelle ordinarie locazioni, non sono soggetti agli aumenti disposti dal relativo decreto.

Ai fini dell'esatta applicazione della legge i proprietari dovranno tener presente che in via normale l'aumento è sempre del 20%. Deve ricordarsi altresì, che in virtù dell'aumento, il canone complessivo di affitto non deve superare di 40 volte il canone corrisposto nell'ottobre del 1945.

L'aumento è ridotto al 10% per il conduttore che versi in disagiate condizioni economiche e per gli immobili locati per la prima volta dopo il 31 ottobre 1945 e non oltre il 1 marzo 1947. Nessun aumento è dovuto per le abitazioni di infimo ordine, per gli inquilini in stato di povertà, ciechi, sordomuti civili, pensio-

nati dell'I.N.P.S., mutilati e invalidi di guerra e del lavoro, congiunti di caduti in guerra e pensionati per tale titolo.

Per le categorie dei cinema, sale, bar, caffè, liquorerie, gelaterie, pasticcerie, ristoranti di categoria superiore alla terza e negozi di lusso, esclusi i circoli aventi scopi culturali e sportivi, l'aumento è del 40%. Il canone per effetto delle suddette maggiorazioni non potrà superare di 50 volte il canone corrisposto nell'ottobre del 1945.

Norme per gli abbonamenti alla RAI-TV.

A seguito di quanto disposto dal D.M. 25-6-1958 (in G.U. 24 luglio 1958, n. 178) i nuovi canoni di abbonamento alla televisione ed anche alla radio sono così stabiliti:

1) *abbonamenti alla TV per i soli televisori installati in domicilio privato*:

a) utenti che hanno acquistato un *nuovo* apparecchio TV da meno di due anni, per cui godono della esenzione dal pagamento della tassa di concessione Governativa: anno L. 14.000, semestre L. 7.145, trimestre L. 3.720;

b) utenti che non usufruiscono dell'esonero dal pagamento della tassa di concessione governativa e per quelli che hanno iniziato l'abbonamento TV da più di due anni: anno L. 14.000; 1° semestre L. 8.125, 2° semestre L. 6.125; 1° trimestre L. 5.190, trimestri successivi L. 3.190;

2) *abbonamenti ordinari alle radioaudizioni*:

a) per apparecchi installati a domicilio e su autovetture fino a 13 HP tassabili ai fini fiscali: anno L. 3.300; 1° semestre L. 2.100, 2° semestre L. 1.250; 1° trimestre L. 1.500, trimestri successivi L. 650;

b) per apparecchi installati su autovetture con oltre 13 HP: anno L. 7.450; 1° semestre L. 6.250, 2° semestre L. 1.250; 1° trimestre L. 5.650, trimestri successivi L. 650.

Gli importi suddetti sono comprensivi della tassa annuale di concessione governativa, la quale è fissata come segue: *per gli apparecchi TV* (lett. b) in L. 2.000 annue; *per gli apparecchi radio* (lett. a) L. 850 annue e (lett. b) L. 5.000 annue.

Per recente disposizione anche la tassa di concessione governativa — al pari dell'abbonamento — può essere pagata, anzichè in unica soluzione, con versamenti semestrali o trimestrali.

Per quanto riguarda gli abbonamenti per speciali categorie, le misure degli stessi sono rimaste invariate; solo ricordiamo che *per gli apparecchi televisivi installati nei circoli, associazioni, istituti religiosi, scuole, ospedali, ecc.* è fissato in L. 18.000 annue, L. 9.200 semestrali e L. 4.800 trimestrali, più la tassa di concessione governativa — a decorrere dal terzo anno dalla installazione dell'apparecchio — in L. 3.000.

Per gli abbonamenti speciali, *la tassa di concessione governativa deve essere pagata direttamente all'Ufficio del Registro competente per territorio o versata sul c.c.p. intestato all'Ufficio stesso.*

Denunzie di contratti verbali di affitto.

Tutti i proprietari di immobili urbani debbono denunciare al competente Ufficio del Registro nei primi venti giorni di ogni anno, od entro i venti giorni dalla stipulazione del contratto di affitto, tutte le locazioni che siano state stipulate verbalmene, cioè senza atto scritto. Sono assoggettate a tale registrazione tutte le locazioni siano esse sottoposte a proroga legale o a contrattazione libera. Quando siano stipulate per atto scritto, la loro registrazione deve avvenire entro il 20° giorno da quello della firma.

L'importo della registrazione dei contratti di affitto è a carico, secondo gli usi locali, o totale dell'inquilino o a perfetta metà tra il proprietario ed il conduttore.

Sono esonerate dall'obbligo della denuncia le locazioni il cui ammontare annuo non superi la somma di L. 5.000. (Dall'*Amico del Clero*).

Installazione di antenne televisive.

In data 14 ottobre scorso formulai un quesito circa il diritto di potere installare antenne televisive su Chiese Parrocchiali da parte di privati.

Penso che si tratti nel caso di servitù passiva, e che come tale il diritto non potrebbe vantarsi.

R. - Ai sensi dell'art. 1056 cod. civ. « Ogni proprietario (non si fa distinzione di privato o ente pubblico) è tenuto a dare passaggio pei suoi fondi alle condutture elettriche (ed in questo campo entrano anche le antenne televisive) in conformità delle leggi in materia ». Tali leggi sono state unificate nel Testo Unico « Sulle acque e sugli impianti elettrici », 11-12-1933, n. 1775. Ed in esso, come nel citato articolo del cod. civ., non havvi esenzione per le chiese parrocchiali. Onde resta solo a badare che dall'utente si adempiano tutte le condizioni assegnate per tale servitù nei Tit. II del Testo.

Can. PIETRO BIENNATI

SCHEMI PER VANGELI APOLOGETICI

DOMENICA DELLA SS. TRINITA'

(LUCA, 6-36, 42; MATT., 28-18, 20)

LA MORALE CRISTIANA NON E' FORSE EGOISTA?

La prima domenica dopo Pentecoste coincide con la festa della SS. Trinità. « Il Vangelo del Mistero ricorda la Missione data da Cristo ai suoi Apostoli proprio nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo ».

A questa rivelazione esplicita del mistero fondamentale del cristianesimo diamo oggi l'adesione più convinta della nostra Fede che offre a Dio uno e Trino l'ossequio della propria adorazione. Il Vangelo della Domenica invece riporta un tratto del discorso della montagna in cui Gesù ha promulgato la nuova legge dell'amore. Ad ogni precetto di questo codice ammirabile il Divino Legislatore ha ammesso una sanzione: « Non giudicate e non sarete giudicati... Perdonate e sarete perdonati...! ». E' l'applicazione generale della morale cristiana: per ogni opera buona vi è la promessa di un premio: ad ogni opera cattiva la minaccia di un castigo...

Gli avversari dicono: con questo metodo che diviene della vostra morale? Fate il bene solo in vista di una ricompensa: dov'è allora il vostro merito? Operate più che per virtù, per interesse: perciò la vostra morale è egoista.

1. - *Principio errato.* - Se così fosse dovremmo conchiudere che i più grandi benefattori dell'umanità sono stati degli egoisti: quando si parla di carità il pensiero corre subito a S. Vincenzo de' Paoli, a S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, a S. Giuseppe Cafasso, a S. Gerolamo Emiliani, a S. Giovanni Battista La Salle, a S. Giovanni Bosco: si può forse affermare che costoro furono degli egoisti che hanno sacrificato la vita solo in vista del premio? Un principio che porta a tali conclusioni è certamente errato.

Gli avversari partono da una falsa supposizione dicendo che i veri cristiani sono buoni solo in vista del premio. La verità si è che anzi fanno il bene principalmente perchè tale è la volontà di Dio. Ciò è tanto vero che se anche non ci fosse la promessa del premio, noi non saremmo meno obbligati a fare il bene e a fuggire il male.

2. - *Conferma dell'Esperienza.* - D'altronde osserviamo quanto avviene anche nel campo sociale. In ogni nazione vi sono milioni di cittadini onesti che rispettano la roba altrui. Vi è pure in ogni nazione un codice penale che proibisce il furto e l'appropriazione

indebita... Dice ai buoni cittadini: Voi non rubate per evitare la prigione....! Vi risponderanno: e Voi sapete bene che essi non rubano per osservare il settimo comandamento della legge di Dio. Tale è il loro dovere. Sanno pure che non rubando evitano la prigione: e questo può essere un incentivo, ma non è il motivo determinante delle loro buone ragioni. Poichè il precetto di non rubare vi sarebbe anche se non ci fosse il castigo...

Durante la grande guerra milioni di cittadini hanno combattuto per la patria. Dio sa a prezzo di quali pericoli e di quali sacrifici...! La patria li ha onorati con decorazioni, con pensioni, con monumenti... Potranno dire che hanno combattuto solo in vista di tali ricompense? Che furono degli egoisti e perciò non hanno diritto ad alcuna gratitudine? Sarebbe assurdo.

Ma è pure assurdo definire egoisti i buoni cristiani, i grandi e piccoli Santi, che hanno fatto il bene, sotto il pretesto che si sono meritati il premio del Cielo.

3. - *Siamo equanimi.* - Perchè dunque rimproveriamo alla religione ciò che troviamo logico e ammirevole nella vita profana? Ogni uomo ad es. lavora in vista di un premio o di una retribuzione. L'operaio che fatica tutta la giornata non è forse sorretto dalla speranza del salario? E coloro stessi che rimproverano la religione di essere egoista si agitano in ogni modo per ottenere ai lavoratori un aumento di retribuzione senza il minimo sospetto che siano egoisti. Il fanciullo che va a scuola non è forse sorretto dalla speranza della promozione? L'apprendista non lavora forse nella fiducia di diventare un operaio specializzato? E' la regola comune che proviene dalla stessa natura dell'uomo. Il cristianesimo l'adotta con la promessa della ricompensa a chi fa il bene... ma questa ricompensa non è materiale... la si deve attendere dopo averci creduto e avere sperato... non è già questo un merito?

Inoltre non è solo per noi che il Signore ha promesso il premio, è per Lui... pur ammettendo che Egli non ci deve ricompensa alcuna... Egli lo deve in qualche modo a se stesso... poichè essendo infinitamente giusto non può stabilire la stessa sorte finale ai buoni e ai cattivi... a coloro che l'hanno servito... e a coloro che l'hanno odiato... se noi siamo immortali e se vi sono immortalità, è proprio perchè Dio è giusto e darà a tutti quanto si saranno meritato.

DOMENICA DI PENTECOSTE

(GIOV., 14, 23, 31)

LA MISSIONE E' TROPPO DIFFICILE

La Pentecoste! Termine greco che significa «cinquantina»: ricorda la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, avvenuta cinquanta giorni dopo la Pasqua. Dopo la Pasqua è la più grande festa della liturgia cristiana. Ha di particolare che la narrazione del

Ministero è data dall'Epistola desunta dagli Atti degli Apostoli: nel Vangelo tratto da S. Giovanni la promessa dello Spirito è confuso con il segno dell'amore che la precede con un legato di onore che la segue.

Perchè gli Apostoli non abbiano il Messaggio di Pace con un velo di tristezza, li conforta dicendo: « Non si turbi il vostro cuore e non si sgomenti ». Fra gli sgomenti che hanno bisogno dell'esortazione di Gesù dobbiamo collocare quanti trovano difficile il dovere e dura la missione loro affidata dalla Provvidenza. Cedono ad una tentazione, secondo le risoluzioni fatte, sono indotti ad abbandonare la via della fede, della virtù, col pretesto: è troppo difficile! Rispondiamo a questi scoraggiati!

1. - *Il dovere non è troppo difficile.* - Ricordiamo: l'uomo fu sempre libero e quindi obbligato a fare il bene e a fuggire il male. All'inizio per un divino privilegio, il bene si compiva più facilmente che il male, il peccato era difficile... Ma di questa difficoltà l'uomo si è ben presto liberato. Per l'effetto della caduta originale divenne più inclinato al male che al bene: fu obbligato a lottare per fare il bene, mentre ebbe facile la via del male... d'allora, si, il dovere è divenuto difficile... ma non troppo: in altri termini, non divenne impossibile. Se fossimo abbandonati a noi stessi non potremmo fare il bene in modo soddisfacente. Ma non siamo soli: la grazia di Dio è con noi e non permetterà che siamo in stato di inferiorità davanti alla tentazione... Dio non permette che siamo tentati oltre le nostre forze... e se la lotta è dura, la grazia divina è più forte... quando gli Apostoli domandarono a Gesù: chi dunque sarà salvo? Rispose « Ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio ». Questo aiuto divino poi sarà tanto più abbondante quanto più lo solleciterete... vigilate e pregate: L'ha detto Gesù: la vigilanza ci induca a fuggire le occasioni: la preghiera ci otterrà, negli aiuti divini alleati preziosi: e noi saremo sicuri di vincere.

2. - *L'esercizio ci renderà anche più tetragoni.* - L'abitudine è una seconda natura, dice il proverbio: la ripetizione degli stessi atti comunica sempre più grande attitudine a rinnovarli. Più vi attarderete nel male e più troverete difficoltà a liberarvene. Al contrario, più vi metterete di volontà e di costanza nel fare il bene e più il dovere diventerà facile. L'abitudine rende tutto familiare: e questo adagio si verifica specialmente nell'esercizio del dovere. Sono dunque soltanto i principii che sono difficili... ma ciò avviene in molte occupazioni... non è forse difficile apprendere a leggere, a scrivere, a fare i compiti? Non è con molto piacere che si passa il tempo nella scuola... ma in seguito anche le materie scolastiche ci divengono familiari... si legge, si scrive, si fanno i compiti, si maneggia uno strumento musicale con facilità, con diletto, con passione... ciò perchè mai ci si è spaventati dalle difficoltà iniziali.

3. - *L'esperienza non è più da farsi.* - Ci accerta che il compimento del dovere non è troppo difficile. Due fatti sono certi: il primo è che vi sono migliaia e milioni di cristiani fedeli al dovere, probi, onesti, praticanti, si confessano, si comunicano: compiono

tutti i doveri che si vogliono troppo difficili: il secondo è che tutti questi cristiani fervorosi, credenti, praticanti compiono il loro dovere senza lagnarsi, senza avere l'aspetto malinconico o sofferente senza sperimentare le eccessive difficoltà di cui altri, ignavi, deboli o paurosi si lagnano continuamente.

A chi dobbiamo credere? A coloro che non vedono se non difficoltà nella virtù che non praticano: o a coloro che praticandola non la trovano troppo difficile? La esperienza di questi ultimi condanna l'inesperienza di coloro che vedono difficoltà là dove altri hanno trovato facile e giocondo il cammino del dovere e l'esercizio della virtù più elevata. Un ultimo pensiero: il decisivo: il dovere può essere difficile, ma il cielo è bene gradevole...! Più un oggetto è bello e più siamo disposti a pagarlo caro.... il cielo è la felicità perfetta: il prezzo per guadagnarcelo è il dovere: non lo dovremo compiere con l'aiuto della grazia e dei doni dello Spirito Santo.

NELLA FESTA DEL CORPUS DOMINI

(Giov., 6, 56, 58)

E' IRRAGIONEVOLE LA PRESENZA REALE?

Il Capitolo sesto di S. Giovanni riporta il celebre discorso della promessa dell'Eucarestia tenuto da Gesù nella Sinagoga di Cafarnao, dopo la moltiplicazione dei pani. « Io sono il pane di vita... chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Chè la mia carne è davvero cibo: il mio sangue è davvero bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui ». Noi leggiamo queste parole proprio nel giorno in cui la Chiesa decreta solenne omaggio a Gesù Sacramentato... Però il razionalismo antireligioso trova modo di insorgere anche contro questo dogma: la presenza reale suscita varie obiezioni e ci sarà opportuno rispondere.

1. - *Iddio inganna i nostri sensi.* - Il Dio di verità non può ingannare: invece nel mistero della presenza reale lascia credere ai nostri sensi che vi siano il pane ed il vino, là dove realmente non ci sono. No: non vi è nessun inganno in questo mistero. I sensi non percepiscono la sostanza delle cose, ma solamente le loro proprietà sensibili, gli accidenti, la forma, il colore, il sapore, le dimensioni: in una parola tutto ciò che non è sostanza... questa viene percepita dall'intelligenza, secondo le impressioni che riceve dai sensi o per altre testimonianze adatte. Ora che avviene quando noi coi nostri sensi siamo a contatto con la SS. Eucaristia? Percepiamo le apparenze esterne, cioè gli accidenti del pane e del vino con lo sguardo, col gusto, col tatto. Ora dovendo passare dall'esteriorità all'interiorità, dalla apparenza alla realtà, dagli accidenti alla sostanza, non bastano più i sensi... deve intervenire l'intelligenza...

essa non può giudicare senza essere informata e sono due le fonti di tale informazione: cioè la testimonianza dei sensi che si assicurano sugli accidenti del pane e del vino: e la testimonianza della fede, la quale basata sulla parola di Cristo e della Chiesa, ci assicura che nell'Eucaristia vi è il corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo. Così l'intelligenza conchiude che nell'Eucaristia Gesù è veramente, realmente, sostanzialmente presente sotto le specie del pane e del vino. Nulla adunque di più legittimo e di più ragionevole.

2. - *La presenza reale suppone delle cose impossibili.* - Così dicono gli avversari, suppone ad esempio che delle sostanze siano scomparse senza che siano scomparsi gli accidenti: suppone che delle proprietà, degli accidenti sussistano senza alcun soggetto a cui siano aderenti... che un corpo sia racchiuso in una piccola ostia... e che nello stesso tempo si possa trovare in una nidiata di ostie nello stesso tempo e in una moltitudine di luoghi diversi. Tutto questo è impossibile. Impossibile? Che ne sapete voi: oseremmo dire a questi negatori ostinati: Voi argomentate circa la materia e le sue possibilità, come se ne conosceste l'essenza. Ora questa vi sfugge: invano da secoli si cerca di penetrarla: non se ne deducono che dei «può essere»! Quando si conoscono esattamente le cose è imprudente emanare a loro riguardo un decreto di possibilità o impossibilità... non si conosce l'assenza della materia e si pretende che non possa scomparire senza che scompaiano gli accidenti... perchè è impossibile? Sappiamo che la sostanza e gli accidenti siano distinti: che le apparenze possono cambiare senza che cambi la sostanza: e allora perchè la sostanza non potrà cambiare senza che cambino gli accidenti?

3. - *Impossibile agli uomini non a Dio.* - E poi a chi è impossibile? Agli uomini, ma non a Dio. L'autore e il creatore della sostanza e degli accidenti non potrà far sussistere gli accidenti anche se cambia la sostanza? Che vi è in ciò di contradizione o di assurdo? E' soltanto assurdo ciò che Dio non può realizzare... dite che le proprietà hanno bisogno di essere inerenti ad un corpo che le sostenti, si, per noi hanno bisogno di un sostegno: ma fuori dello stato naturale perchè la potenza di Dio non potrà sistemarli? Sarà ciò fuori o contro la divina possibilità? Ancora: voi dite che un corpo, anzi una persona umana, non può essere circoscritta nel breve giro di un'Ostia... che può essere in molti luoghi... ma voi dimenticate che le dimensioni esteriori di un corpo non costituiscono la sua intima sostanza... che il vostro corpo è cresciuto senza che ne scapitasse l'essenza della vostra personalità umana... che le leggi fisiche non reggono a determinare la sostanza... delle cose: che uno stesso oggetto può trovarsi in molti posti... che la stessa parola può risuonare per mille e mille orecchie... voi dimenticate soprattutto che Dio è onnipotente... e che quando ha detto «questo è il mio corpo e questo è il mio Sangue» a noi non rimane che il fervore di credere ed adorare...!

DOMENICA II DOPO PENTECOSTE

(Luc., 14, 16-24)

NON HO TEMPO, DEVO LAVORARE

S'era all'ultimo anno della vita pubblica, probabilmente in novembre o dicembre: Gesù era giunto a Cafarnao in giorno di sabato e un influente capo della Sinagoga l'aveva voluto alla propria tavola. L'ambiente, formato da Farisei, gli era ostile: il Maestro ne approfittò per dettare la parabola del convito. Tra le scuse arrecate da coloro che vi furono invitati, una è questa: «Ho comprato cinque paia di buoi e devo provarli all'aratro: quindi non ho tempo di venire al banchetto».

E' la risposta che molti invitati al banchetto della salute danno ancora oggi alla madre, alla sposa, ai sacerdoti: Vorrei bene praticare la religione, ma non ho il tempo... devo lavorare... e chi lavora prega...

Rispondiamo a questa obiezione e dimostriamo la fallacia di questa scusa.

1. - *Non ho il tempo.* - Ebbene, bisogna trovarlo, quando manca il tempo per fare due cose si presceglie la più necessaria... Ora, non vi è altro più necessario che salvarsi l'anima e assicurarsi la vita eterna. Se manca il tempo a questo scopo, bisogna trovarlo. E, come? Si può bene detrarre dal lavoro qualche istante necessario per compiere i doveri verso Dio. State tranquilli: non sarà tempo perduto. In regola con Dio, Voi sarete più sereni, ma anche più attenti e solleciti alle vostre fatiche e ciò sarà già un grande vantaggio. Se non potete detrarre un po' di tempo al vostro lavoro, togliete qualche cosa al sonno, ai pasti, alle ore di sollievo e di ricreazione: ma non rifiutate a Dio quel po' di tempo che vi domanda per il Suo prestigio.

E poi, si richiede forse molto tempo? Una mezz'ora per la Messa alla domenica... qualche quarto d'ora per il precetto della confessione e comunione... qualche minuto per le preghiere giornaliere... e pretendereste di non trovare questo tempo? Non inganniamoci: il compimento dei doveri religiosi non è questione di tempo... è questione di convincimento... è questione di cuore... E proprio coloro che si lagnano di non avere tempo a servire Iddio ne sprecano molto di più a peccare ed a vivere disordinatamente.

2. - *Devo lavorare.* - Così dicono quanti pretendono di giustificare la prima scusa: la mancanza di tempo. Voi lavorate? benissimo: compite una delle più nobili funzioni demandate all'uomo: nobile funzione e non solamente castigo... Si dice ordinariamente che il lavoro è un retaggio del peccato... ma non è solo un castigo... Leggiamo nella Bibbia che quando Adamo uscì innocentemente dalle mani del Creatore. Iddio lo collocò nel Paradiso terrestre perchè vi lavorasse e lo custodisse... Vuol dire che il lavoro non è solo un

castigo. Ciò che è pena del peccato è la fatica, la stanchezza, il dolore che accompagna il lavoro... è la dura necessità di guadagnarsi il pane col sudore della fronte... lo sappiamo dalle parole stesse indirizzate da Dio ad Adamo dopo la colpa... Il lavoro in sè e per sè non è una punizione: è un dovere imposto da Dio a tutti gli uomini, tanto peccatori che innocenti...

Ma se è un dovere, non è il solo e tutto il dovere: ve ne sono degli altri: primo fra tutti quello di onorare Dio, nostro creatore, e mettere in pratica la Sua santa volontà.

3. - *Chi lavora prega.* - Lungi da me il pensiero di dirvi che avete torto: ma per darvi ragione devo esattamente intendere quello che volete dire.

Volete dire che il lavoro tiene il posto della preghiera? e che non è necessario e neppure utile pregare perchè si deve lavorare? In questo senso avete torto: no, di per se stesso il lavoro non è preghiera.

Vero si è invece che si può trasformare il lavoro in preghiera. Ma, proprio per questo bisogna pregare... Sì, il buon cristiano che lavora, prega... Perchè? Perchè all'inizio della sua giornata offre a Dio, per glorificarLo e ubbidirLo tutte le azioni che il dovere lo induce a compiere. Spande così un profumo soprannaturale sulle sue occupazioni anche più minute e comuni... I poveri braccianti, gli spazzini di strada che pregano ogni mattina, che di tanto in tanto elevano ed offrono il loro cuore a Dio... pur attendendo ad un lavoro umile, incontrano il gradimento di Dio che li riguarda e li ascolta: li riguarda con maggiore attenzione che noi contempliamo un artista che realizza una tavola meravigliosa... Li ascolta perchè da tutti costoro ascende al divin trono, come una musica celeste, il canto della preghiera... Iddio dall'alto, per così dire, si inchino per respirare il cuore e l'amore di tali anime. Se anche noi lavoreremo così, il nostro lavoro sarà una preghiera...

DOMENICA III DOPO PENTECOSTE

(Luc. 15, 1-10)

SEMPRE NOVITA' NELLA CHIESA!

Il capitolo XV di san Luca riporta tre parabole che formano il trittico della divina misericordia: sono quelle della pecorella smarrita, della moneta perduta e del figliuol prodigo. Sono tratte da una specie di giornale di viaggio compiuto dal Maestro sullo scorcio del terzo anno della vita pubblica per portarsi dalla Galilea a Gerusalemme.

Illustrano la bontà del Cuore adorabile di Gesù, sì misericordioso per i peccatori e sì gioioso per la loro conversione. Anche contro la divozione al S. Cuore di Gesù non sono mancate le obiezioni: tra le altre vi è quella della novità. Perchè abbiamo dei

nuovi dogmi? Perchè delle nuove devozioni, in una Chiesa immutabile? Rispondiamo a queste difficoltà.

1. - *Abbiamo dei dogmi nuovi?* - Iddio ci ha rivelato un certo numero di verità che sono contenute nella Scrittura e nella tradizione, affidate alla custodia, all'insegnamento e all'interpretazione della Chiesa. E' dalla Scrittura e dalla tradizione che la Chiesa deve trarle per presentarle alla nostra credenza. Gesù non rivela più, neppure alla Chiesa, dei dogmi nuovi: si accontenta di assistere la Chiesa nelle sue ricerche per impedire che Ella si inganni o possa ingannarci. E' una assistenza negativa che costituisce il privilegio della infallibilità.

Per questo principio possono esserci dei dogmi nuovi? In un senso proprio no, perchè il ciclo della Rivelazione venne chiuso con gli Apostoli. Vi sono però delle verità non ancora completamente illustrate: e perciò la Chiesa ne continua l'approfondimento prima di proporlo a credere come verità rivelata. In tali condizioni la Chiesa saggiamente non si pronunzia: ci lascia liberi, finchè con uno studio più approfondito acquista la certezza che fanno parte del deposito della Rivelazione e solo allora le propone a noi da credere.

Un paragone illustrerà il pensiero. Voi in un lembo di cielo, ammirate lo stesso: ma se scandagliate il cielo più attentamente vi servite degli strumenti ottici necessari, voi ne scoprirete un numero molto maggiore... Col telescopio avete inventato forse delle stelle nuove? No: la loro esistenza è antica: solo la scoperta è recente. Così è dei dogmi. La loro realtà è eterna: la loro rivelazione alla nostra credenza fatta dalla Chiesa dopo uno studio accurato delle fonti della Rivelazione.

2. - *Abbiamo delle devozioni nuove?* - Si possono avere la Chiesa immutabile nella essenza, nella sua costituzione organica nella sua missione, nei suoi poteri avuti da Dio, si adatta invece nella parte devozionale, disciplinare in ciò che è necessario alle condizioni dei tempi, dei luoghi o delle persone in cui svolge il suo ministero. Ecco un esempio: Voi sapete che le contese corporazioni di arti e mestieri avevano i loro santi protettori... e quest'uso è continuato non ostante la soppressione delle corporazioni... Il progresso poi ha fatto sorgere dei nuovi mestieri, delle nuove professioni: perchè anche queste nuove forme di organizzazioni non potranno scegliere i loro Santi protettori? Ecco una novità: i Santi protettori sono per gli automobilisti, per gli aviatori... ecco delle medaglie, delle feste, dei pellegrinaggi nuovi...

D'altra parte possono aversi e si sono avute delle apparizioni di Nostro Signore, come quella di Paray-le-Monial a S. Margherita Alacoque: o della SS. Vergine, come quella di Lourdes e di Fatima; ecco altre nuove devozioni che, approvate dalla Chiesa divengono legittime ed utili. Un tempo le feste che ricordano tali apparizioni non si celebravano: oggi sì. Hanno la loro ragione di essere.

3. - *Abbiamo infine dei nuovi Santi.* - Ogni secolo ne produce: anzi ai nostri tempi sono anche più numerosi che per il passato:

sono il segno meraviglioso e convincente della perenne vitalità della Chiesa. Come conseguenza ecco le nuove devozioni con cui li onoriamo ed invochiamo il loro patrocinio. Il loro nome è scritto nel Martirologio: sono ricordati con la Messa e l'officiatura propria: sono ricordati con apposite festività annuali... Così accadde per la devozione di santa Giovanna d'Arco, a san Giuseppe B. Cottolengo, a san Giovanni Bosco e alle miriadi di eroi che ascendono perennemente nei Cieli della santità cattolica.

Invece di lagnarci, adunque e di gridare alle novità, sforziamoci di essere veri santi anche noi e daremo anche noi origine ad una nuova devozione...

DOMENICA IV DOPO PENTECOSTE

(Luc., 5, 1-11)

DOVREBBERO ESSERVI DELLE CHIESE NAZIONALI

All'inizio della vita pubblica Gesù aveva fissato la Sua residenza a Cafarnao sulle rive del lago di Genezaret: ne usciva a quando a quando per la sua predicazione; un giorno, forse al termine del primo o al principio del secondo anno, si portò al Villaggio di Betsaida, patria dei suoi primi quattro seguaci: là annoverò i fatti raccontati da S. Luca: la predicazione sul lago; la pesca miracolosa e la Vocazione dei primi Apostoli. Per tenere alle folle il suo discorso Gesù si assise nella barca di Pietro: non certo senza uno scopo e senza un significato.

1. - *La barca di Pietro.* - Fin dall'origine del Cristianesimo la barca di Pietro fu ritenuta come simbolo della chiesa di N. S. Gesù Cristo. Il Salvatore è salito proprio sulla barca di Pietro e l'ha preservata dalla tempesta ed ha salvato da ogni conseguenza dannosa coloro che vi si trovavano; ha disposto la pesca miracolosa che S. Pietro e i suoi compagni hanno fatto e li ha aiutati come nella pesca, nell'apostolato. A ragione in ogni tempo nella barca di Pietro si è visto il simbolo dell'unità della Chiesa; fuori della barca di Pietro non si incontra Gesù; così fuori della Chiesa non si può avere la salute.

Contro questa unità e sicurezza della Chiesa furono sollevate molte obiezioni. Ve ne è una che si agitò frequentemente nella storia e si rinnova anche ai giorni nostri. Dovrebbero esservi delle Chiese nazionali! E' impossibile raggruppare sotto una stessa direzione degli uomini di lingua, di temperamento, di costumi, di tradizioni diverse. Se gli abitanti di ogni nazione fossero uniti in un solo culto e sotto la stessa direzione spirituale sarebbe più pratico: riuniti da maggiori e più efficaci affinità gli uomini si amerebbero maggiormente... E' logico questo ragionamento?

2. - *Non si tratta di sapere ciò che potrebbe essere, ma ciò che deve essere.* - Ora evidentemente dev'essere ciò che Dio ha stabilito.

Non è a noi che spetta edificare una Chiesa: non dobbiamo dunque preoccuparci delle condizioni più propizie in cui questo edificio potrà essere realizzato. Tale compito spetta a Gesù Cristo: rimettiamoci a Lui e stiamo tranquilli che Egli conosce ciò che è conveniente per la Sua Chiesa.

Ora Gesù ha voluto che la sua Chiesa fosse una: è un fatto irrefutabile e che non può essere messo in dubbio da alcuno. Egli ha parlato di un solo ovile, il Suo, al quale è necessario riportare tutte le pecorelle smarrite del mondo... Egli ha rivolto al Padre per tutti la sua preghiera: « Che siano una sola cosa come il Padre ed io lo siamo!... ». E le citazioni potrebbero continuare... Valga per tutte il fatto che S. Pietro viene incaricato di condurre alla salute gli agnelli e le pecorelle, i fedeli ed i pastori.... Leggete tutto il Vangelo: mai troverete accenni a chiese nazionali volute da Gesù Cristo.... Egli ha istituito la Sua Chiesa « sopra-nazionale » unica al mondo di cui ha voluto facessero parte tutti gli uomini, sotto la guida di un solo pastore, il suo Vicario in terra.

3. - *Perchè Gesù ha voluto una sola chiesa per tutte le nazioni?* - E' temerario pretendere di conoscere i disegni di Dio: ma se si fa con confidenza, rispetto e devozione, si può evitare ogni temerarietà e ritrovare la luce.

Prima di tutto se Gesù fosse rimasto sulla terra credete voi che non avrebbe voluto essere il solo Maestro della Sua Chiesa, qualunque ne fosse l'estensione e di qualsiasi numero di nazioni fosse stata composta.... Se si fosse accontentato di una chiesa nazionale avrebbe potuto ottenere qualche successo sugli Ebrei e non avrebbe salvato che una piccola parte del mondo. Gesù sarebbe rimasto visibilmente il Pontefice d'una chiesa universale senza limiti di frontiere. Gesù invece è asceso al Cielo: ma ha stabilito in terra il suo rappresentante: non ha frazionato questo « Vicariato » a seconda delle nazioni. E' rimasto lui il Pontefice invisibile ed ha voluto che fosse unico il Pontefice visibile.

D'altronde, supposto che vi siano tante Chiese quanti sono i popoli, come si potrà conservare l'unità della dottrina della morale, dell'amministrazione dei Sacramenti? Se le nazioni facessero una lega a cui inviassero i loro rappresentanti che sarebbe quest'organo se non quello dell'unità della chiesa: e se quest'organo mancasse, non sarà forse la confusione delle credenze, dei precetti e dei mezzi di santificazione?

Vorrete soggiungere: ma almeno ogni nazione potesse servirsi della propria lingua per onorare il Signore! Per questo non v'è bisogno di frazionare la chiesa a seconda delle nazioni: vi sono già varie liturgie nazionali e basterebbe una decisione della suprema autorità perchè il metodo si generalizzasse. Forse però il sistema per quanto desiderabile, non sarebbe molto utile essendovi molte formule per le quali meglio si adatta la lingua classica della chiesa universale. Riteniamo dunque che la Chiesa è una, poichè così ha stabilito il suo divin Fondatore.

G. L.

BIBLIOGRAFIA

CLEMENS M. HENZE, *Andiamo a Loreto* - Ediz. Marietti, 1954, pagine 180.

E' un libro critico e scientifico ma nello stesso tempo oggettivo. L'autore cerca di provare l'autenticità della Santa Casa contro le argomentazioni del suo corregionale Georg. Hüffer che le aveva impugnate.

Non vuol dare un giudizio che tagli il nodo in senso definitivo, ma presenta quelle prove che secondo lui gli autenticano la realtà della Santa Casa; il lettore poi ne tragga le conclusioni che secondo l'autore sono completamente positive anche se può rimanere qualche dubbio.

Oltre ad essere un libro ben condotto presenta anche al pubblico una questione un po' dubbia e che taluni cercano di difendere anche con calore mentre altri, guidati da altri concetti e principi negano.

L'opera in sè essendo felicemente composta anche se non scioglie definitivamente la questione lascierà però un solido alimento di pietà Mariana che aumenterà la devozione attuale verso la Madre di Dio.

DAVIDE PORATTI O.P., *S. Policarpo* - Ediz. Paoline, 1953 - pag. 212.

L'opera è atta ad alimentare l'apostolato e la vita interiore assecondando le esigenze del tempo attuale. Questo potrebbe essere in sintesi il giudizio di questo libro. Piccolo nelle sue dimensioni eppure contiene ben sviluppato e distinto anche il concetto di Pio XII, visto dal puro studioso e visto dall'agiografo. Il volume infatti si può dire abbia tre divisioni. In una unica parte, la prima si alternano le notizie agiografiche con quelle storiche approfondendole ambedue in modo da soddisfare sia il comune lettore sia lo studioso della materia. Si ha poi una parte completamente distinta contenente vari importanti documenti di suoi contemporanei come alcune lettere di S. Ignazio mart. e altre che servono a presentare il pensiero religioso del tempo. Il tutto è scritto in forma piana e attraente che può interessare anche, per la sua trama, colui che nella lettura cerca qualcosa che lo avvinca e qui quello che lo avvince potrà essere l'avventura della santità.

Padre LOMBARDI, *Esercitazioni per un Mondo migliore* - Edizioni Mondo Migliore, formato 25x18, pag. 840, rilegato in tutta tela con sopracoperta - L. 2.800.

Il Padre Lombardi ha dedicato una intera serie di pubblicazioni, prima alla Crociata della Bontà e poi a quel Movimento per un Mondo migliore che rappresenta la concretazione definitiva, dopo

il proclama pontificio del 10 febbraio 1952, delle sue imprese di apostolato.

La più attesa, perchè la più utile, di queste pubblicazioni, è rappresentata da questo volume di *Esercitazioni* che, appena uscito, è già quasi interamente esaurito, grazie soprattutto alle prenotazioni che l'aspettativa aveva provocato.

Il successo è pienamente meritato. Innumerevoli persone di ogni ceto (tra cui migliaia di sacerdoti, centinaia di vescovi e due cardinali, uno dei quali è il regnante Pontefice) hanno fatto queste «Esercitazioni» nei vari luoghi a ciò destinati, e da due anni nella splendida sede donata dagli Uomini di Azione Cattolica a Pio XII e da Lui destinata a tale uso («Centro Internazionale Pio XII per un Mondo migliore» a Rocca di Papa). Ultimamente centinaia di sacerdoti hanno partecipato a esercitazioni, fondamentali e specializzate, in ordine a quelle «Missioni nello Spirito del Corpo Mistico» che, a partire dalla fine di quest'anno, avranno luogo in alcune diocesi italiane.

Le esercitazioni tendono, oltre che ad un risveglio individuale, a un coordinato rinnovamento collettivo, nello spirito del Corpo Mistico.

Era sentita la necessità di un testo che contenesse tutti i temi trattati nelle esercitazioni e consentisse di attingervi per proprio nutrimento e, al tempo stesso, rendesse possibile l'indire corsi di esercitazioni, soprattutto in ordine alle suddette missioni.

Il libro vi provvede in modo esauriente, facendosi raccomandare per esattezza di concetti, concretezza, progressione logica e psicologica.

Dal punto di vista della completezza e chiarezza dottrinale, il libro ha una sua originalità, estendendosi con attento e amoroso studio sulle conseguenze del dogma del Corpo Mistico di Gesù, la cui urgente attualità fu rilevata da Pio XII nell'enciclica *Mystici Corporis*, in numerosi discorsi e messaggi. In questo spirito è studiato e sviscerato il concetto di unità nella Chiesa, quale pratica essenziale e integrale di un Cristianesimo che in questo secolo, caratterizzato da ogni forma di aggruppamenti nei settori dell'economia, della politica, della cultura ed in quello paurosamente preoccupante dell'ateismo mondiale, deve opporre tutta la sua efficienza risolutiva, di fronte a tutti i problemi della vita naturale e soprannaturale.

La materia è esposta in meditazioni individuali e collettive che affrontano ogni sorta di temi concernenti la formazione spirituale, in un'ascetica compenetrata dallo spirito del Corpo Mistico, da cui nascerà uno spontaneo e organico senso di collaborazione che consentirà alla Chiesa di trarre il massimo vantaggio dal suo perfetto tesoro dottrinale e dalle sue ingentissime energie che talvolta in parte si disperdono, per una deficienza di coordinamento.

L'ordinamento della materia è talmente perfetto che chi la studia così com'è nel libro non potrà, se appena animato da buona volontà, non sentirsene illuminata la mente, riscaldato il cuore e mossa la volontà a realizzarne il contenuto in sè e negli altri.

Giustamente ha detto il Padre Lombardi: « questo libro non è scritto per leggersi, ma per praticarsi ».

Non è infatti un *trattato*, ma una guida al rinnovamento nella luce della verità e nel fervore dell'azione.

Ed è in ordine a questo fine determinante che l'uso è agevolato da una sapiente disposizione delle parti, da una intitolazione di immediata evidenza e da avvertenze e consigli pratici che giungono, non inutilmente, fino a determinare i giorni e gli orari di attività delle esercitazioni che, anche al di fuori della sede centrale, si vorranno indire. A tutto ciò si aggiunga un completo e preciso indice analitico ed un indice generale che ha piuttosto l'aspetto di un sommario dell'intera materia.

Il titolo stesso del libro è una presa di posizione circa il fine, lo spirito e il metodo per un lavoro così impegnativo. Non *esercizi*, ma *esercitazioni*, cioè grandi manovre in ordine all'impiego di un grande esercito che dovrà operare fino alla fine del mondo, in ordine ad un obiettivo che non può essere un punto di arrivo, ma sarà un ideale sempre parzialmente raggiunto e mai realizzato se non nella città celeste. Si tratta infatti di migliorare il mondo: con spirito e metodi sempre tempestivi e adatti alle mutevoli circostanze, in un dinamismo che rivela, e cerca di applicare ogni giorno, la perenne vitalità della redenzione operata da Gesù. Così la Chiesa ha sempre fatto ieri e così dovrà fare fino alla fine della storia.

Il libro raggiunge egregiamente lo scopo di servire a questa impresa nascosta e grande al tempo stesso, che ha per protagonista Gesù, per guida la gerarchia e per realizzatori tutti i figli di Dio, uniti in questa figliolanza e in questa fratellanza.

Com'è facile intuire, il libro servirà dunque ottimamente anche a chiunque senta lo stimolo ad accostarsi ad uno spirito che, se lo riempirà, lo muoverà, totalmente e per tutta la vita, alla più nobile e appassionata avventura.

GABRIELE SINALDI O.P.

Per la Revisione Ecclesiastica: P. Ceslao Pera O.P.

Direzione e Ammin.: L.I.C.E. - Via Assarotti, 10 - Torino

Abbonam. anno 1959 - L. 1300 - Estero L. 2600 - c/c Postale 2-111

ROBERTO BERRUTI, *direttore responsabile*

Autor. P.W.B. n. P.R. 15 del 10-7-1945 - Tip. E. Bono, Via S. Paolo 12 - Torino

NUOVA RISTAMPA

ROMANO GUARDINI

La Via Crucis di N. S. e Salvatore

Con illustrazioni del Santo Volto - L. 120

La «Via Crucis» è scuola di abnegazione. Trovando ognuno i casi della propria vita ed esaminando i suoi bisogni quotidiani con quelli del Signore, attinge forza non solo per sopportare i propri dolori ma per superarli.

M. P. FAVERO, B.

MARIA CLOTILDE
di
SAVOIA-NAPOLEONE

In-16, pag. 216 con illustrazioni - L. 250

Molte ed eroiche figure presentò la Chiesa torinese nel secolo XIX: basti ricordare S. Giuseppe Cafasso, S. Giovanni Bosco, S. Giuseppe Benedetto Cottolengo. Anche il sesso femminile contò le sue eroine.

Una di queste è la Principessa M. Clotilde, di cui è già iniziato il processo di beatificazione.

Veramente eroina fu fin dal giorno in cui acconsentì ad un matrimonio tutt'altro che di suo gusto e imposto dalla politica; matrimonio, però, in cui la giovanissima Clotilde intravvide la missione di convertire e salvare lo sposo.

E da quel giorno ebbe inizio la sua carriera di lunghi e cocenti dolori morali per causa del consorte, ma sopportati per ottenerne la conversione; carriera d'incessanti e fervide preghiere. Dio coronò tanto eroismo, durante ben trentadue anni, col ritorno alla fede e colla morte cristiana del principi Gerolamo Bonaparte. I venti anni di vedovanza furono dedicati alla pietà ed alla più attiva carità verso ogni sorta di bisognosi.

Con scrupolosa perfetta aderenza alle fonti, senza divagazioni o fronzoli che guasterebbero l'eloquenza della verità, con stile semplice, limpido e scorrevole, il libro avvince il lettore fin dalle prime pagine e fa ammirare una virtù sovrumana, che parrebbe quasi inverosimile, se non fosse ampiamente dimostrata dalla storia.

G. BARDI

UNA STELLA DEL TEATRO
EVA LAVALLIÈRE

In-16, pag. 208 - L. 400

E' un romanzo. Un vero romanzo vissuto; anzi, appena finito ora di vivere. L'eroina ha fatto parlare di sè tutto il mondo colto e gaudente del primo quarto del nostro secolo; i potenti andavano a gara a offrirle doni, regali per la gioia di un suo sorriso. E di sorrisi la maliarda fu prodiga...

Ma Gesù, l'*amicus peccatorum*, si assise lungo le sponde di questo gagliardo, esuberante, rovinoso torrente, e con amorosa sapienza, ne deviò il corso; l'arginò con le sicure dighe della preghiera e della penitenza; lo purificò con il filtro del suo amore, che arresta ogni scoria; l'acqua torbida e limacciosa diventò cristallina e benefico diventò il corso dell'impetuoso rivo. Non violentemente come per S. Paolo, non tragicamente come per la S. Margherita da Cortona, ma con il dolce fare soave del Maestro che risana con la persuasione e attira con l'affetto. Eva Lavallière conobbe l'amore di Gesù e lo ricambiò. Dal giugno 1917 al luglio 1929 purificata e innamoratissima, in un crescendo sempre più sublime, cantò la misericordia di Dio e ascese tanto da realizzare, una volta ancora, quello che disse Lacordaire: «La misericordia di Dio innalza tanto in alto, quanto in basso ha dovuto scendere».

Possono questi brevi cenni di un libro intenso di ammaestramenti per tutti far conoscere e far amare l'Amore che non è amato, senza paura di un passato che grava o di un futuro che minaccia; e, sulle orme di Eva Lavallière, andar lietamente, generosamente incontro alla beatitudine che attende i poveri, gli afflitti, gli assetati di Dio, rigenerati dall'amore che tutto perdona quando è riamato.

A. ARRIGHINI

LA VITA E' BELLA
Il libro dei giovani

In-16, pag. 420 - L. 600

Un libro di pedagogia costruttiva, seria, fresca, interessante. Gli argomenti sono svolti senza pedanteria, in una prosa lucida e ariosa. Ci sarebbe da scrivere pagine su questa opera che intende la bellezza come insegnavano gli antichi filosofi: *bonum ex intrinseco*. L'aneddotica, di cui il volume è ricco, contribuisce non poco a rendere quest'opera di un interesse immediato e di una varietà dilettevole. Un libro d'oro insomma: un autentico tesoro delle famiglie.

VITTORIO BARTOCCETTI

FATEVI MOLTI AMICI!
L'arte di trattare col prossimo e guadagnare amicizie

In-18, pag. 144 - L. 150

L'arte di trattare col prossimo, di guadagnarsene la simpatia e l'amicizia, costituisce una vera e propria scienza che ha fiorito e fiorisce specialmente in America, dove in merito sono state eseguite ricerche, sistematiche e geniali, giungendo a conclusioni ben definite che possono riuscire infinitamente utili nella vita.

P. BERNARDO

RISO E SORRISO
Oltre 2000
Facezie, Aneddotti, Freddure, Scherzi, satire per fare buon sangue

In-16, pag. 310 - L. 600

Pregio altissimo di questa raccolta, opportunamente suddivisa in varie categorie, a seconda della materia o della provenienza, si è di fornire una lettura gaia attraente, lepidissima, tuttavia sempre castigata e decente, tanto che può correre nelle mani oltre che degli educatori, anche dei giovanetti, senza alcun pericolo, anzi con grande loro profitto e diletto. Può anche ottimamente servire come libro dei salotti e delle anticamere: come può offrire un quarto d'ora di gradito sollievo a quanti sono spossati dall'orario sfibrante dell'ufficio o della scuola ed hanno bisogno di sollevarsi in più spirabili aere.

Auguriamo a questo « Riso e Sorriso » di far sorridere giovani e vecchi, inondando i cuori con quella che Francesco d'Assisi ha definito « La perfetta letizia ».

A. ARRIGHINI

CATTOLICISMO o COMUNISMO

In-8, pag. 264 - L. 400

Due ideologie sociali da tempo si contendono il mondo.

Entrambe s'ispirano ad ideali di fratellanza, di eguaglianza, di libertà; promettono questi ed altri molti beni economici, combattono ogni sfruttamento e tendono ad una più equa distribuzione della ricchezza, a rialzar le sorti degli operai con un più giusto salario...

L'A. per meglio e più efficacemente riuscire ha seguito il metodo del confronto che fa spiccare le differenze e pone in più evidente contrasto la sostanza e la forma, stabilendo il più originale ed impressionante dei confronti.

Si vede così come, se spesso convergono nel promettere, non avviene però la stessa cosa nel mantenere. Se talvolta speculativamente s'incontrano, si allontanano poi sempre nella pratica, ossia nei mezzi per giungere al fine.

Il confronto non potrà a meno di colpire anche i più refrattari e disincantare gli illusi.

Prof. F. M. TINIVELLA, O. F. M.

EDUCAZIONE ALLA PUREZZA
note pedagogiche e morali

In-16, pag. 112 - L. 150

L'educazione alla purezza non è, dai molti Autori che ne hanno trattato, esaminata sotto lo stesso angolo visuale: chi la scruta con occhio medico-igienico, chi nell'aspetto religioso-morale, chi nelle applicazioni pedagogiche e sociali, ecc.

Sostiene che l'educazione alla purezza non dev'essere una speculazione pedagogia avulsa dal resto della formazione, ma un capitolo del quadro dell'educazione generale.

A. ARRIGHINI

SIATE PURI!
A tutti i figli del secolo

3.a ediz., in-18, pag. 320 - L. 300

L'A. presenta in tre quadri gli aspetti del soggetto in esame.

Il primo è di ambientazione, nel quale ci presenta il giglio illuminato dalla luce smagliante del Cristianesimo. Susseguentemente lo fa vedere intriso di fango, portandoci a considerare le conseguenze dolorose di questo disastro.

Nel secondo quadro un altro trittico col titolo: i nemici della castità: il mondo, la carne, il demonio.

Nel terzo quadro c'è aria di guerra: e guerra ai nemici della purità.